


Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con relative opere connesse denominato “Ardella” da ubicarsi in Comune di Polesine-Zibello (PR)


ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA E PIANIFICATORIA

Firmato digitalmente da: NERI GIORGIO
Data: 10/05/2024 13:07:42

Firmato digitalmente da: BIZZARRI GIACOMO
Data: 10/05/2024 14:08:25




08/05/2023	00	Progetto Definitivo	A. Sabatino G. Virgilli D. Gerevini D. Deriu	G. Neri	G. Bizzarri
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale  Iren Green Generation Tech s.r.l.			ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044_ANALISI COERENZA NORMATIVA E PIANIFICATORIA		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale Futuro Solare 1 S.r.L.			ID Documento Appaltatore 1926_Analisi Coerenza Normativa e Pianificatoria		

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 2 / 81
		Numero Revisione
		00

Sommario


1	PREMESSA.....	4
1.1	Definizione della procedura di valutazione ambientale e autorizzativa a cui sottoporre il progetto in analisi.....	4
1.1.1	Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici.....	4
1.1.2	Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici	6
1.1.3	Applicazione della normativa vigente al caso specifico del progetto in esame.....	7
1.2	Contenuti del presente documento	12
2	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	14
2.1	Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC).....	14
2.2	Gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).....	16
2.3	Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia – Romagna	17
2.4	Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).....	22
2.5	Piano Territoriale Provinciale di Parma (P.T.C.P.).....	25
2.6	Strumentazione urbanistica comunale	38
2.6.1	Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) di Polesine Zibello	38
2.6.2	Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) di Polesine Zibello	46
3	PIANIFICAZIONE DI SETTORE	49
3.1	Piani per la verifica della compatibilità idraulica	49
3.1.1	Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del F. Po.....	49
3.1.2	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)	51
3.2	Piano Energetico Regionale (P.E.R.)	56
3.3	Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2030).....	59
4	VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	63
4.1	Vincoli di tutela paesaggistica	63
4.2	Vincoli di tutela naturalistica	69
5	LINEE ELETTRICHE: NORMATIVA DI SETTORE E VINCOLI INTERFERITI	73
5.1	Norme in materia di opere relative alle linee elettriche	73

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 3 / 81
		Numero Revisione
		00

5.2 Compatibilità della soluzione di connessione con gli strumenti di pianificazione 75

Allegati

- Allegato 1: “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - risposta a istanza di interpello, MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023”
- Allegato 2: “Note agronomiche, dichiarazione affittuario e Piani colturali annate 2021-2022-2023 delle aree di progetto”

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 4 / 81
		Numero Revisione
		00

1 PREMESSA

1.1 Definizione della procedura di valutazione ambientale e autorizzativa a cui sottoporre il progetto in analisi


1.1.1 Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici

Con riferimento agli elenchi delle opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, definiti ai sensi del D Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed identificati negli Allegati alla Parte Seconda, il progetto di un impianto fotovoltaico può ricadere in diverse casistiche procedurali, in funzione della sua taglia e delle caratteristiche del sito di localizzazione. In particolare, risultano essere sottoposti:

- 1) Alla procedura di VIA di competenza statale, come indicato nell'art.6, comma 7, lettera a) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., i progetti elencati nell'Allegato II al medesimo Decreto; rientrano in tale casistica gli "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale" (cfr. Allegato II, punto 2, alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.).
- 2) Alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, come indicato nell'art.6, comma 6, lettera d) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., i progetti elencati nell'Allegato IV al medesimo decreto; rientrano in tale casistica gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" (cfr. Allegato IV, punto 2, lett. b, alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.), tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici; tale classificazione è poi ripresa anche dalla L.R. 20 aprile 2018, n.4, e ss.mm.ii., dove, al punto 8) dell'Allegato B.2, è riportata la stessa voce "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'art.47, comma 11-bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge n.41/2023 e successive modifiche (da ultimo con D.L. n.181/2023 convertito dalla Legge n.11/2024) "I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purché:

- a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 5 / 81
		Numero Revisione
		00

del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.”


Un altro aspetto di cui occorre tener conto per definire correttamente l'inquadramento normativo vigente è introdotto dall'art.6, comma 7, lettera b) del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., il quale specifica che la VIA è effettuata per “i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla Parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000”.

Per completare l'inquadramento della normativa vigente occorre, infine, ricordare che il DM Ambiente 30 marzo 2015 ha introdotto le linee guida per la Verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale; fatte salve le soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le suddette linee guida definiscono criteri specifici per identificare le condizioni che giustificano l'eventuale riduzione delle soglie dell'Allegato IV, con riferimento alle caratteristiche e alla localizzazione dei progetti.

I criteri introdotti dal DM summenzionato, che stabiliscono le condizioni che in alcuni casi possono comportare il dimezzamento della soglia di applicazione della Verifica di assoggettabilità, sono i seguenti:

- ✓ Cumulo con altri progetti, per quanto riguarda, in particolare, la presenza di altri progetti appartenenti alla medesima categoria progettuale indicata nell'Allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (ovvero, nel caso del fotovoltaico, “*impianti industriali non termici per la produzione di energia*”¹), ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; nello specifico l'ambito territoriale è definito da una fascia di un chilometro per le opere areali, misurata a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto;
- ✓ Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate [criterio non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.];
- ✓ Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto proposto, tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alle seguenti zone:
 - zone umide;
 - zone costiere;
 - zone montuose o forestali;
 - riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
 - zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;

¹ Si ricorda che, ai sensi del DM 19/02/2007 art.5, comma 8, “*gli impianti di cui all'art.2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999 [...]”.* Alla luce di tale definizione, per “*impianti industriali non termici per la produzione di energia*” si intendono le installazioni fotovoltaiche aventi potenza > 20 kWp.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 6 / 81
		Numero Revisione
		00


- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati [criterio non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.];
- zone a forte densità demografica;
- zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Ne consegue che, qualora uno o più criteri tra quelli sopra elencati, così come declinati nel DM Ambiente 30 marzo 2015, trovassero applicazione per il caso in esame, le soglie dimensionali stabilite per la Verifica di assoggettabilità a VIA dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (ed eventualmente incrementate ai sensi dell'art.47, comma 11-bis del D.L. 13/2023 convertito dalla Legge n.41/2023 e successive modifiche) dovrebbero essere ridotte del 50% (passando, nello specifico, da 1 MW a 500 kW o, nel caso in cui trovasse applicazione l'innalzamento di soglia introdotto dalla L. 41/2023, da 12 MW a 6 MW).

1.1.2 Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici

Per quanto riguarda le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici industriali, la normativa vigente prevede quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii., *“l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste”*;
2. Ai sensi dell'art.6, comma 9bis del D.Lgs. n.28/2011 e ss.mm.ii. *“le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici [...] che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale [...]”*; si ricorda che le disposizioni del summenzionato comma 1 si riferiscono all'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
3. Fatte salve le casistiche descritte ai punti precedenti, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, ss.mm.ii.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 7 / 81
		Numero Revisione
		00

1.1.3 Applicazione della normativa vigente al caso specifico del progetto in esame

1.1.3.1 Applicazione della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale

Il progetto in esame prevede la realizzazione nel territorio comunale di Polesine Zibello (PR) di un impianto fotovoltaico a terra, avente una potenza elettrica installata complessiva di circa 19 MWp. Si ritiene che le aree dell'impianto rientrino nella c.d. “solar belt” definita dall’art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (*“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”*).

Occorre infatti considerare che l’area di posa dei pannelli fotovoltaici (delimitata dalla recinzione dell'impianto di progetto) risulta idonea all’ubicazione di un impianto fotovoltaico a terra in quanto a destinazione agricola e integralmente ricompresa entro il buffer di 500 m misurato dagli esistenti impianti fotovoltaici a terra ubicati ad est e a nord-est dell’area in esame (Figura 1); si ritiene, infatti, che, coerentemente con quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in risposta a specifica istanza di interpello (MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023, riportato in Allegato 1 al presente documento), alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) punto 2) del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici industriali.

La citata risposta del MASE, infatti, si esprime proprio sulla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente quale complesso unitario e stabile ovvero impianto industriale ex art.268, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (riferimento espresso del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.) e, di conseguenza, sull’applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii., le aree agricole site entro un buffer distante non più di 500 metri dall’impianto stesso. La risposta all’istanza di interpello citata (MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023, riportata in Allegato 1 al presente documento) dimostra che *un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento viene riconosciuta anche al “luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”* (cfr. ancora art. 268, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.).

Come riportato nel paragrafo § 2.4.1, l’area di progetto è innanzi tutto ascrivibile alle “aree classificate agricole”, in quanto inclusa dal PSC vigente in “Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva” comprese tra gli Ambiti Rurali.

Inoltre, l’area del sedime dell’impianto fotovoltaico in progetto è inclusa nel buffer di 500 m calcolato a partire degli impianti fotovoltaici esistenti ad est e a nord-est, che, per quanto precedentemente discusso, sono ascrivibili alla voce “impianti industriali e stabilimenti” come individuati dalla lettera c-ter (punto 2), comma 8, art.20 del D.Lgs n.199/2021 e ss.mm.ii. (Figura 1).

Si ritiene dunque, per quanto sopra esposto, che le aree interessate dall’impianto fotovoltaico di progetto possano essere qualificate come “aree idonee” per la localizzazione di impianti di produzione energia da fonte rinnovabile solare fotovoltaica con moduli ubicati a terra, come da normativa nazionale sovraordinata.




Figura 1 – Localizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto e buffer di 500 m di cui all'art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.

Pertanto, ai sensi dell'art. 47, comma 11-bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge n.41/2023 e successive modifiche (da ultimo con D.L. n.181/2023 convertito dalla Legge n.11/2024), i limiti relativi alla soglia di applicazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening") di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., seppur incrementati da 1 MW a 12 MW, risultano superati dall'intervento in progetto, ma non risultano, invece, superati i limiti relativi alla soglia di applicazione della procedura di VIA in sede statale che risultano pari a 25 MW; il progetto in esame, pertanto, deve essere sottoposto a procedura Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale.

Si osserva altresì che l'intervento in progetto non ricade nemmeno parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000, e pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'art.6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Si osserva infine che per il caso in esame non rilevano le disposizioni di cui al DM Ambiente 30 marzo 2015, che definiscono le condizioni per l'eventuale dimezzamento della soglia fissata dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'impianto in


	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 9 / 81
		Numero Revisione
		00

progetto di per sé già supera la soglia fissata per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, a prescindere dall'applicazione o meno del dimezzamento. Per completezza di trattazione, di seguito vengono comunque discussi i criteri introdotti dal summenzionato DM:

- a) Cumulo con altri progetti; come evidenziato nell'immagine riportata in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, nell'ambito territoriale definito da una fascia di un chilometro misurata a partire dal perimetro esterno delle aree occupate dal progetto proposto, consultando gli archivi riportati sul portale del GSE (https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html), risulta che nel contesto territoriale in esame (buffer di 1 km dall'area di impianto), sommando la potenza installata presso l'impianto in progetto a quelle degli altri impianto FV, si ottiene una potenza cumulata di circa 27,5 MWp; come già specificato, dato che la taglia dell'impianto in progetto supera già di per sé la soglia di 12 MW per l'applicazione della Verifica di assoggettabilità a VIA, questo aspetto non rileva ai fini della procedura di valutazione ambientale; ciò premesso, la presenza di altri impianti nel buffer di 1 km sarà comunque considerata nella valutazione degli impatti cumulativi. Per completezza di trattazione si specifica inoltre che sono stati valutati anche gli impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione mediante VIA nazionale, eventualmente ubicati nei pressi dell'area dell'impianto di progetto, tramite la consultazione del portale al link https://va.mite.gov.it/it-IT/Ricerca/ViaLibera?__RequestVerificationToken=sCu1lds5IlbfCWVpkyEwvgzh2Qph_jV4DoJnThUJrEp0JoNY3hOMYIITeHezOeOSJNQZa7hJa36qrCiUP3mSbQfmGZUB6b98NHPrJwJezL2CuJr-K41jv_Q7kJuGeUb0EtQCKSoqgjT_Cy4Y2LmNuEY4tZr01sLl-QkofIwYcOc1&t=o&Testo=fotovoltaico&x=12&y=17; nell'intorno dell'area non risulta alcun impianto. Inoltre, nell'intorno di 1 km dall'area in esame non risultano nemmeno impianti fotovoltaici in fase di verifica o valutazione regionale; tale informazione è desunta dalla consultazione del sito della Regione Emilia - Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).



Figura 2 - Verifica del criterio “cumulo con altri progetti” – rappresentazione grafica (Fonte: https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html)

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 11 / 81
		Numero Revisione
		00

- b) Rischio di incidenti (criterio comunque non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.); l'intervento in progetto non prevede processi produttivi che utilizzino sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I al D.Lgs. n.105/2015 in quantità pari o superiori alle soglie indicate dello stesso Decreto;
- c) Localizzazione dei progetti: l'intervento in progetto non interessa zone ambientalmente sensibili e/o caratterizzate da una ridotta capacità di carico dell'ambiente naturale, come definite nel già menzionato D.M. Ambiente 30 marzo 2015; in particolare il progetto non interessa:
- zone umide;
 - zone costiere;
 - zone montuose o forestali;
 - riserve e parchi naturali;
 - zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;
 - zone a forte densità demografica;
 - zone di importanza storica, culturale o archeologica.


Si specifica inoltre che l'ulteriore criterio di localizzazione afferente alle “zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati” non è applicabile per gli impianti fotovoltaici, in quanto questi non producono emissioni e/o scarichi inquinanti.

Considerato tutto quanto sopra esposto è possibile concludere che, ai sensi della normativa vigente, il progetto in esame è sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'Allegato B.2, punto 8) della L.R. 4/2018 ss.mm.ii.

1.1.3.2 Applicazione della normativa vigente in materia di procedure autorizzative

Per quanto riguarda la procedura applicabile all'impianto in progetto ed alle relative opere di connessione, ricordando che l'impianto stesso ha una potenza superiore ai 12 MW (dunque non è allo stesso applicabile la disciplina di cui all'art.6, comma 9bis del D.Lgs. n.28/2011 e ss.mm.ii.), viene presentata istanza di Autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs n.387/2003 e ss.mm.ii.

A questo proposito occorre considerare che la Regione Emilia-Romagna ha chiarito le situazioni nelle quali si rende necessaria la Variante urbanistica nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, la nota prot. PG/2011/63963 del 10/03/2011 specifica che *“l'autorizzazione alla installazione dell'impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere connesse, non comporta variante urbanistica quando si richiede di installare l'impianto in una delle aree idonee di cui alla delibera n. 28/2010; la necessità di effettuare la variante potrebbe però essere necessaria sotto il profilo espropriativo quando le opere di connessione (per allacciare l'impianto alla rete elettrica) debbano attraversare aree che non siano nella disponibilità del richiedente. In tal caso il richiedente dovrà, con la domanda di autorizzazione, chiedere l'attivazione della procedura espropriativa e nell'ambito del procedimento unico deve essere effettuata variante con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle opere; la necessità della procedura espropriativa viene meno nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione abbia concluso*

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 12 / 81
		Numero Revisione
		00

accordi bonari con tutti i proprietari delle aree interessate dall'attraversamento della linea elettrica".

Nel caso specifico parte del tracciato delle opere di connessione (cavidotto MT interrato), indicato da e-distribuzione nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), interessa anche terreni che risultano essere catastalmente di proprietà privata e che attualmente non si trovano nella disponibilità del Proponente. Pertanto, alla luce del parere sopra riportato, rendendosi necessaria l'attivazione di una procedura espropriativa, si rende necessaria anche variante urbanistica (in particolare coinvolgendo il Piano Operativo Comunale – POC) per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Questa impostazione è coerente con la prevista attivazione del procedimento autorizzatorio unico ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.: si rammenta, infatti, che l'art.12 comma 3 del citato decreto specifica che l'autorizzazione unica “[...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. A tal proposito, la documentazione per l'istanza di autorizzazione unica contiene specifica Proposta di Variante urbanistica dello strumento vigente del Comune di Polesine Zibello – disciolto Comune di Polesine Parmense (elaborato CoD081_FV_BPR_00068_PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA).


L'attivazione di un procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. consente di ricondurre ad un unico procedimento sia l'impianto fotovoltaico che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo funzionamento; per quanto riguarda le competenze amministrative, si ricorda che ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia – Romagna ha delegato la funzione amministrativa al rilascio della summenzionata Autorizzazione Unica ad Arpae SAC (nel caso di specie, Arpae SAC di Parma).

1.2 Contenuti del presente documento

La presente Relazione tecnica, redatta a corredo della documentazione necessaria alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 ss.mm.ii., intende discutere la conformità delle opere in progetto sia con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale. Sono stati, pertanto, presi ad esame e discussi i seguenti Piani:


- Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC)
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)
- Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia-Romagna (Linee guida regionali);
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Piano Territoriale della Provincia di Parma (PTCP);
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Polesine Zibello;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Polesine Zibello;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Po;
- Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);
- Piano Energetico Regionale (PER) 2030;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR).

Inoltre, è stata condotta un'analisi sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 13 / 81
		Numero Revisione
		00

Un'analisi dedicata è stata sviluppata per il tracciato delle opere di connessione.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore, analizzate nella presente relazione, sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte dell'intervento in progetto, compresa la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 14 / 81
		Numero Revisione
		00

2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

2.1 Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC)


L'Italia occupa una posizione centrale nel Mediterraneo e proprio questa zona viene definita dai climatologi una delle aree "hot-spot" dei cambiamenti climatici. La nostra penisola, infatti, è particolarmente esposta a un rischio climatico elevato, tra cui una maggiore frequenza e intensità degli eventi estremi come inondazioni, ondate di calore, e fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste e carenza idrica: già oggi è evidente che l'aumento delle temperature e l'intensificarsi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici amplifichino tali rischi i cui impatti economici, sociali e ambientali sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni.

In linea con la "legge europea sul clima" (regolamento 2021/1119/Ue), il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha approvato, con decreto n.434 del 21 dicembre 2023, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). Il PNACC 2022 va a sostituire il precedente Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico che risaliva al 2018 ed era finalizzato all'attuazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Si tratta di una strategia concepita per rendere l'Italia resiliente alla crisi climatica. Il documento approvato funge inoltre da guida per pianificare al meglio le politiche di adattamento sul piano nazionale e locale, nel breve e nel lungo periodo.

Il Piano presenta alcune proiezioni su quello che potrebbe accadere in Italia dal 2036 al 2065 e delinea tre scenari possibili. In uno *scenario a elevate emissioni (RCP 8.5)* il PNACC prevede, entro il 2100, concentrazioni atmosferiche di CO₂ triplicate o quadruplicate (840-1120 ppm) rispetto ai livelli preindustriali (280 ppm). Lo scenario a elevate emissioni risulta caratterizzato dal verificarsi di un consumo intensivo di combustibili fossili e dalla mancata adozione di qualsiasi politica di mitigazione con un conseguente innalzamento della temperatura globale pari a +4-5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali atteso per la fine del secolo. In uno *scenario intermedio (RCP 4.5)*, che assume la messa in atto di alcune iniziative per controllare le emissioni, sono considerati scenari di stabilizzazione: entro il 2070 le concentrazioni di CO₂ scendono al di sotto dei livelli attuali (400 ppm) e la concentrazione atmosferica si stabilizza, entro la fine del secolo, a circa il doppio dei livelli preindustriali. In uno *scenario di mitigazione aggressiva (RCP 2.6)*, invece, le emissioni sarebbero dimezzate entro il 2050.

La struttura del PNACC è suddivisa in diverse sezioni, tra cui il quadro giuridico di riferimento, il quadro climatico nazionale, gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e le vulnerabilità settoriali. In aggiunta al documento sono stati inseriti quattro allegati di riferimento che approfondiscono specifici aspetti del Piano. Questi includono due documenti per la definizione di strategie e piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento analitico che riassume il quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e un documento focalizzato sulle azioni di adattamento.

In quest'ultimo sono contenute 361 misure generiche di carattere nazionale o regionale che dovranno essere intraprese in vari settori, dall'energia alla sanità, dalla gestione idrica e del dissesto alle foreste, zone costiere e insediamenti urbani e una serie di indicazioni per l'integrazione nella pianificazione territoriale locale e regionale (mancante un'indicazione per la pianificazione economica).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 15 / 81
		Numero Revisione
		00


L'obiettivo principale del PNACC è *fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.* Inoltre, il Piano specifica che *servono azioni sistemiche (Figura 3), le quali attraverso lo stanziamento di risorse in modo strutturato vadano a mitigare gli impatti negativi sulle comunità che subiscono gli eventi climatici estremi e a lunga insorgenza, causando ricadute in termini di capacità produttiva e perdita di posti di lavoro con conseguente necessità di riqualificazione professionale. Oltre a maggiori incentivi, anche fiscali, per i sistemi di produzione innovativi, sostenibili ed a impatto climalterante ridotto.*

N	Misura	Azione	Obiettivo	Indicatore di avanzamento (metodo di misura)	Target	Tempi di attuazione	Soggetti coinvolti
1	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Istituzione dell'“Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici”	Istituzione dell'Osservatorio nazionale e costituzione della Segreteria tecnica entro tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	Emanazione del decreto ministeriale (Protocollo)	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	MASE
2	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali	Mainstreaming dell'adattamento nella pianificazione a tutti i livelli di governo del territorio	Numero di piani e programmi per i quali sono state individuate modalità, strumenti e soggetti competenti per il mainstreaming / Numero di programmi e/o piani valutati	100%	Sei mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Osservatorio
3	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC entro dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC (Protocollo)	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Osservatorio
4	Rafforzamento delle competenze tecniche per l'adattamento a livello nazionale (Informazione)	Sviluppo di un programma di ricerca per il miglioramento del quadro conoscitivo sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulla vulnerabilità e sui rischi in Italia	Attivazione dell'Accordo/Convenzione entro dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Accordo/Convenzione (Protocollo)	Dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	MASE

Figura 3 - Sintesi delle misure e azioni sistemiche del PNACC

In particolare, con riferimento al progetto in esame, tra le misure previste dal Piano si evidenzia la *Diversificazione delle fonti primarie* e la *Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica*.

In questo contesto il progetto in esame risulta pienamente coerente con le misure sopra indicate, concorrendo al perseguimento degli obiettivi del Piano in quanto l'energia solare non solo offre una soluzione a basso impatto per le esigenze energetiche, ma il suo impiego concorre a ridurre le emissioni di gas serra, riducendo l'impatto ambientale e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 16 / 81
		Numero Revisione
		00

2.2 Gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Il 21/01/2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali, al 2030, sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano ha come traguardo il 2030 e segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, attraverso una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità oltre il 2020 seguirà quindi il solco tracciato dalla Strategia per un'Unione dell'energia - basata sulle cinque dimensioni: decarbonizzazione; efficienza; sicurezza energetica; sviluppo del mercato interno dell'energia; ricerca, innovazione e competitività. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile - finalizzata al processo di decarbonizzazione - l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico;
- 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Secondo gli obiettivi del Piano, il parco di generazione elettrica subirà un'importante trasformazione grazie all'obiettivo di *phase - out* della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiungerà i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017.

Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030 (Figura 4).

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
Totale	52.258	53.259	68.130	95.210

Figura 4 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la potenza prodotta da impianti fotovoltaici prevista al 2030 è, infatti, superiore a 50 GW. In Figura 5 si riportano le traiettorie di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste per il 2030 come riportate nel Piano.





Figura 5 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030.

In quest'ottica, rimane importante, per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra.

A tal proposito, si evidenzia che l'impianto fotovoltaico di progetto, con potenza di picco pari a circa 19 MWp, concorre al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano.

2.3 Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia – Romagna

Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n.28 avente come oggetto la "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica". Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto "occorre


	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 18 / 81
		Numero Revisione
		00

fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.” Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, integrate da quanto previsto dalla D.A.L. 125/2023 (Tabella 1); l’intervento non interessa nessuna delle aree non idonee individuate.

Tabella 1 – Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell’Allegato 1 della Delibera dell’Assemblea Legislativa n.28 del 2010 (come integrata dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n.125 del 2023).

Aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo ai sensi della D.A.L. 28/2010, come integrata dalla D.A.L. 125/2023			Valutazione sintetica di coerenza
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrare nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	L’area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
		sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		fasce di tutela fluviale di cui all’articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (P.T.P.R.) [...]	
		invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		crinali, individuati dai P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		calanchi (art. 20 c. 3 P.T.P.R.)	
		complessi archeologici ed aree di accertata consistenza archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. del P.T.P.R.)	
		immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo	
		aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”	


Aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo ai sensi della D.A.L. 28/2010, come integrata dalla D.A.L. 125/2023		Valutazione sintetica di coerenza dell’opera in progetto
2	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	L’area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
3	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.	

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 19 / 81
		Numero Revisione
		00

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo ai sensi della D.A.L. 28/2010, come integrata dalla D.A.L. 125/2023		Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
4	Le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	
5	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.	

La “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” rappresenta graficamente le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e quelle considerate idonee all'installazione degli stessi con condizioni (lettera B dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010, che hanno comunque subito significative modifiche con la D.A.L. 125/2023 come illustrato a seguire).

La tavola 163SO della “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” conferma che i terreni individuati per l'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non rientrano tra le aree classificate “non idonee” all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (Figura 6).



A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:

- A 1)
le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darme attuazione:
A 1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
A 1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
A 1.2. zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
A 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
A 1.4. crinali, individuati dal PTCIP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
A 1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);
A 1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);
A 1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
A 1.8 le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- A 2)
le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 3)
le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 4)
le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 5)
le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:

- B 2)
le zone sotto elencate, qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:
- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR);
- le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del PTPR);
- le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunali e simili e le zone gravate da usi civici (art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR);
- elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);
- i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR) e i crinali non individuati dal PTCIP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del PTPR);
- B 6)
le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente;


	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 21 / 81
		Numero Revisione
		00


Figura 6 – Stralcio tavola 163SO della “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”; il perimetro blu indica le aree di ubicazione dell’impianto fotovoltaico.

Come deducibile dalla legenda riportata in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** ai sensi della D.A.L. Emilia – Romagna 28/2010, l’area risulterebbe sottoposta a delle limitazioni di potenza installabile ai sensi della lettera B.2 (con un massimo di 1 MW per impresa). Questa limitazione è però da intendersi oggi completamente superata in relazione agli aggiornamenti normativi intercorsi successivamente alla D.A.L. 28/2010, e, in particolare, in base alle seguenti considerazioni:

- 1) l’idoneità dell’area in base ai disposti del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. supera, di fatto, le limitazioni precedentemente imposte dalla D.A.L. n. 28/2010.
- 2) inoltre, la stessa Regione Emilia - Romagna ha successivamente approvato la D.A.L. n. 125 del 23/05/2023 “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio” (pubblicata sul BURERT n. 152 dell’8 giugno 2023, Parte seconda), la quale specifica quanto riportato di seguito.
 - È soppresso il punto B.2 (appunto quello che, nel caso specifico, introdurrebbe la limitazione di 1 MW di potenza), e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili.
 - Nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 (criterio che si ritiene essere rispettato nel caso specifico), gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Sempre nelle aree agricole idonee ope legis, qualora interessate da coltivazioni certificate (ovvero: produzioni biologiche, produzioni soggette al sistema di qualità nazionale produzione integrata, denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione), sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento. Nelle aree agricole non considerate idonee *ope legis*, la realizzazione di impianti agrivoltaici diviene obbligatoria, e, in caso di presenza di coltivazioni certificate (vedi sopra), diviene altresì obbligatorio il rispetto del rapporto 1:10 tra estensione dell’impianto e aree in disponibilità del proponente, fatti salvi gli impianti che portano ad una riduzione produttiva della coltura consociata all’agrivoltaico per un massimo del 10% rispetto alla media produttiva di una superficie contofattuale da individuare nella progettazione.

Nel caso specifico, essendo l’area in cui si colloca l’impianto fotovoltaico idonea *ope legis* e verificata l’assenza di coltivazioni certificate (produzioni biologiche, DOP, DOC, IGT, IGP, ecc., e casistiche più ampie inerenti alla produzione integrata e ai disciplinari di produzione, formalmente verificate mediante la consultazione del Fascicolo Aziendale; si veda “Note agronomiche, dichiarazione affittuario e Piani colturali annate 2021-2022-2023 delle aree di progetto” riportati in Allegato 2 al presente documento), si ritiene possibile realizzare un impianto fotovoltaico a terra sul 100% della superficie.

Le aree individuate per l’impianto fotovoltaico, si ribadisce, possono essere interamente occupate dalle installazioni fotovoltaiche in quanto ritenute idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 22 / 81
		Numero Revisione
		00

(punto 2) del D.Lgs. 199/2021 ss.mm.ii. (si veda a tale proposito quanto già argomentato nel precedente § 1.1.3.1).

Si consideri inoltre che le previsioni progettuali, prevedendo l'utilizzo di supporti direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni o basamenti in cls, non comporteranno tipologie di installazioni che possano alterare lo stato dei luoghi, ovvero sarà consentito "il pieno ripristino agricolo" dei medesimi.

2.4 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e si pone come riferimento della pianificazione e della programmazione regionale dando disposizioni ed obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali e delle emergenze territoriali. Il P.T.P.R. vigente è stato approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993.

Alla fine del 2015 la Regione ed il Segretariato Regionale del MiC (Ministero della Cultura) per l'Emilia - Romagna hanno firmato l'Intesa istituzionale per l'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'Intesa è stata successivamente rinnovata nel Luglio 2020 con l'obiettivo di definire in maniera univoca la perimetrazione delle aree tutelate nonché gli interventi compatibili con la conservazione, la valorizzazione ed eventualmente il recupero dei valori paesaggistici che le caratterizzano. Ad oggi il nuovo P.T.P.R. non risulta ancora disponibile.

Con riferimento espresso al caso in esame, il Piano non individua particolari vincoli o elementi di rilevanza sull'area di interesse (Figura 7).





Figura 7 – Stralcio PTPR – Tavola 1 – 3.

L'area di interesse è ricompresa nell'Unità di Paesaggio n. 10 denominata "Pianura piacentina", di cui si riporta di seguito un estratto dell'Allegato G alle Norme di Piano, descrittivo della summenzionata Unità (Figura 8).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 24 / 81
		Numero Revisione
		00

Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti

Elementi fisici

- caratteristici affluenti dell'alta pianura a canali anastomizzati.

Elementi Biologici

- diminuzione delle alberature rispetto alle altre zone di pianura;
- fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti;
- nelle aree golenali del fiume Trebbia, torrente Nure è presente la fauna e flora degli ambienti umidi palustri e fluviali;
- nell'area collinare in prossimità di Pianello Val Tidone è presente la fauna del piano collinare prevalentemente nei coltivi alternati a incolti e scarsi cedui - del querceto misto caducifoglio.

Elementi Antropici

- corti chiuse fortificate;
- centri fortificati a pianta regolare di origine medioevale;
- chiaviche;
- nani curie.

Invarianti del paesaggio

- aree golenali dei fiumi appenninici;
- corti chiuse fortificate.

Beni culturali di particolare interesse

Beni culturali di interesse geologico - biologico

Beni culturali di interesse storico-testimoniale

Centri storici di: Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore, Busseto, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni; Chiaravalle della Colomba; Castelli.


Programmazione

Programmi e Progetti esistenti:

- FIO '84: Progetto sistemazione Torrente Chiavenna.

Figura 8 – Stralcio Allegato G alle Norme di P.T.P.R. – Unità di Paesaggio n. 10 “Pianura piacentina”.

Come precedentemente evidenziato, la consultazione delle Tavole di P.T.P.R. vigente non evidenzia la presenza di elementi di tutela nelle aree di interesse, che verranno discussi su scala locale nei paragrafi successivi; giova qui evidenziare che la progettazione ha curato l'inserimento paesaggistico

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 25 / 81
		Numero Revisione
		00

– ambientale delle opere in progetto con la realizzazione di siepi perimetrali per il mascheramento dell’impianto.

Non si rilevano, pertanto, elementi di incompatibilità rispetto all’ubicazione dell’impianto fotovoltaico nell’area di interesse, che, come già anticipato, insistente su aree agricole in prossimità di “impianti industriali e stabilimenti”, indicatore di idoneità ai sensi del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (art. 20, comma 8, c-ter, punto 2) e della DAL Emilia – Romagna n. 125/2023 (ovvero ricompreso nella c.d. *solar belt* di 500 m da “impianti industriali e stabilimenti”); si evidenzia altresì che già ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. è ammessa l’installazione di moduli fotovoltaici a terra in aree a destinazione agricola.


2.5 Piano Territoriale Provinciale di Parma (P.T.C.P.)

La Provincia di Parma, con D.C.P. n. 71 del 7 luglio 2003, ha originariamente approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), seguito da una serie di varianti di aggiornamento e/o adeguamento del Piano a sopravvenute leggi di settore.

Il summenzionato Piano “rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, finalizzato a delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.”

Dalla consultazione della Tav. C.1.1 di Piano (Figura 9) si deduce che l’area in esame interferisce con una zona di interesse paesaggistico – ambientale, i dossi di pianura. Ai sensi dell’art. 15 delle N.T.A. del P.T.C.P. [...] *Nei dossi di pianura indicati nelle tavole C.1 [...] vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fini a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.* A tal proposito, si evidenzia che l’intervento di progetto prevede l’infissione dei pannelli nel terreno senza l’alterazione delle caratteristiche morfologiche locali e garantendo la piena possibilità, al termine della vita utile dell’impianto, di ripristinare le aree all’uso attuale.

Inoltre, sebbene l’area sia esterna alle “Zone di tutela della struttura centuriata”, è segnalato, nel settore Sud - Est dell’area stessa, nei pressi dell’edificio identificato dal toponimo “Ca’ Rubini”, un “Elemento della centuriazione” (appartenente agli elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale). Secondo l’art.16 delle NTA [...] *per le aree interessate dalla presenza di elementi della centuriazione, esterne alle zone di tutela della struttura centuriata, è fatto divieto di alterare le caratteristiche di tali elementi fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano, attraverso adeguati approfondimenti, verificato l’individuazione effettuata dal P.T.C.P.* A questo proposito si rileva che, come evidenziato nel successivo § 2.6, anche la Tavola “A.2 Vincoli e tutele del territorio” del P.S.C. riporta la presenza di suddetto elemento, rimandando alla redazione di uno studio di dettaglio; ciò premesso, allo stato attuale delle conoscenze non sono emerse evidenze circa l’effettiva presenza di tale asse centuriale (ovvero non vi sono strade, carraie, canali, fossi o confini poderali che siano allineati con questo elemento) e gli strumenti di pianificazione non riportano ulteriori limitazioni o vincoli; in ogni caso, il Proponente si impegna ad attuare, qualora

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 26 / 81
		Numero Revisione
		00

richiesti, gli approfondimenti e le verifiche eventualmente indicate dalla competente Soprintendenza Archeologica, che saranno opportunamente recepiti dal progetto e in fase operativa di realizzazione dell'impianto al fine di ottenere, ove necessario, il nulla – osta preventivo.


L'area ricade, inoltre, all'interno delle *Bonifiche storiche* di pianura; in queste zone ai sensi dell'art.18 delle NTA, [...] *va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale; [...] gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.*

A tal riguardo si ribadisce quanto già precedentemente argomentato sul tema rispetto alla lett. B.2 della D.A.L. Emilia - Romagna n. 28/2010, da intendersi oggi completamente superata in relazione ai sopraggiunti aggiornamenti normativi; si ribadisce, in particolare, quanto segue:

- 1) l'idoneità dell'area in base ai disposti del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. supera, di fatto, le limitazioni precedentemente imposte dalla D.A.L. n.28/2010;
- 2) inoltre, la stessa Regione Emilia - Romagna ha approvato la DAL n.125/2023 "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio"; la Delibera specifica che:
 - è soppresso il punto B.2 (appunto quello che, nel caso specifico, introdurrebbe la limitazione di 1 MW di potenza), e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili.
 - nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art.20, comma 8, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (criterio che si ritiene essere rispettato nel caso specifico), gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi; sempre nelle aree agricole idonee ope legis, gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi qualora le stesse non siano interessate da coltivazioni certificate (ovvero: produzioni biologiche, produzioni soggette al sistema di qualità nazionale produzione integrata, denominazioni d'origine, indicazioni geografiche, coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione); si rimanda al precedente § 2.3 per ulteriori approfondimenti.

Si evidenzia, inoltre, che l'intervento di progetto prevede l'infissione dei pannelli nel terreno senza l'alterazione delle caratteristiche morfologiche locali e garantendo la piena possibilità, al termine della vita utile dell'impianto, di ripristinare le aree all'uso attuale; solo le cabine richiedono la realizzazione di basamenti, ma anch'essi saranno interamente rimossi al termine della vita utile dell'impianto, in ogni caso senza alterare in modo apprezzabile l'organizzazione territoriale dell'area interessata.

Infine, l'area è interamente ricompresa in "Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)" (art.13-ter delle NTA) per le quali il PTCP fornisce principalmente indicazioni all'operato dei Comuni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e di emergenza.

	ID Documento Committente	Pagina 27 / 81
	CoD081_FV_BPR_00044	Numero Revisione
		00

In ogni caso, si evidenzia che l'intervento di progetto, anche in previsione dei possibili limitati interventi di rimodellamento del suolo che potrebbero rendersi necessari, non modificherà sensibilmente la conformazione superficiale dell'area, mantenendo il comparto in piena efficienza idraulica.

Si sottolinea, altresì, che l'intervento in esame non comporterà scarichi e non prevederà la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); l'area sarà, infatti, mantenuta a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. Tali interventi, pertanto, non determineranno ostacoli significativi al deflusso delle acque superficiali.

Si ritiene pertanto che le opere progettuali siano compatibili con le disposizioni di Piano.





Figura 9 – Stralcio tavola C.1.1 “Tutela ambientale, Paesistica e Storico – Culturale” del P.T.C.P. In rosso è indicata l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 28 / 81
		Numero Revisione
		00

L'area non è rappresentata nella Carta del Dissesto, riportata nelle Tavole C.2 del P.T.C.P.

Dalla consultazione della Carta Forestale di Piano (Tav. C.3.1) si osserva che l'areale di intervento non interessa aree boschive (Figura 10).



Figura 10 – Stralcio tavola C.3.1 “Carta Forestale” del P.T.C.P. In rosso è indicata la localizzazione dell'areale d'intervento.

Il Comune di Polesine Parmense (oggi disciolto e incluso nel Comune di Polesine Zibello) è collocato in zona sismica 3, come deducibile dallo stralcio della Tav. C.4.1 del P.T.C.P. riportato di seguito (Figura 11). Per ulteriori considerazioni su tale aspetto si rimanda alla Relazione geologica-geotecnica sismica parte della documentazione di progetto (elaborato CoD081_FV_BCR_00049).




Figura 11 – Stralcio tavola C.4.1 “Carta del Rischio Ambientale e dei principali interventi di Difesa” del P.T.C.P. In rosso è indicato l’areale d’intervento.

L’Area d’interesse non ricade in Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e in aree protette e siti Rete Natura 2000 (Figura 12 e Figura 13). Si evidenzia che l’area di progetto si trova:

- a più di 3 km a Sud - Est del sito ZPS/ZSC denominato “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (codice IT4010018);
- a quasi 3 km a Sud - Ovest dalla ZSC denominata “Bosco Ronchetti (codice IT20A0015);
- a circa 2,5 km a Sud - Ovest dal sito ZPS “Golena del Po presso Zibello” (codice IT4020019) e a più di 2 km a Nord - Ovest dal sito ZPS “Prati e ripristini ambientati di Frescarolo e Samboseto” (codice IT4020018).

Si specifica, inoltre, che l’intervento di progetto prevede la realizzazione di siepi perimetrali che, oltre a garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto stesso, garantiscono anche il potenziamento delle dotazioni verdi del contesto di intervento.





Figura 13 - Stralcio tavola C.5a.1 "Rete "Natura 2000" Individuazione siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.)" del P.T.C.P. In rosso è indicata la collocazione dell'areale d'intervento.

Si specifica, inoltre, che l'area ricade in "Ambiti rurali ad alta vocazione produttiva" (Figura 14 in cui è riportato lo stralcio della Tavola C.6.1 del P.T.C.P.); ai sensi dell'art. 42 delle Norme di Piano [...] I PSC provvederanno inoltre ad individuare gli eventuali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione. Si dovrà evitare per quanto possibile la eliminazione degli elementi di vegetazione naturale e la riduzione delle presenze arboree e si dovrà favorire la permanenza e l'ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione di reti e corridoi ecologici. Particolare attenzione si dovrà porre alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio agrario storico ed in particolare: – della centuriazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 16 delle presenti Norme; – delle bonifiche storiche, secondo le indicazioni di cui all'art. 18 delle presenti Norme.

Demandando per ulteriori dettagli alla trattazione dello strumento urbanistico comunale, si ribadisce al riguardo quanto già precedentemente argomentato rispetto all'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto nell'ambito rurale interessato; infatti, si ritiene che le aree dell'impianto rientrino nella c.d. "solar belt" definita dall'art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. ("[...] aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 32 / 81
		Numero Revisione
		00

non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”)), come dettagliatamente argomentato nel paragrafo § 1.1.3.1.

Il progetto, inoltre, prevede comunque la completa dismissione dell’impianto al termine della sua vita utile e la restituzione dell’area all’attuale uso agricolo senza comprometterne le caratteristiche di fertilità. Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di siepi perimetrali in grado di mascherare la presenza dell’impianto fotovoltaico di progetto e, al contempo, di introdurre elementi di diversità paesaggistica in un contesto agricolo produttivo particolarmente povero di siepi e filari.









Figura 14 - Stralcio tavola C.6.1 "Ambiti rurali" del P.T.C.P. In azzurro è indicata la collocazione dell'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).

Dalla tavola C.7.1 del P.T.C.P. non emergono ulteriori informazioni sull’area d’interesse (Figura 15).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 33 / 81
		Numero Revisione
		00

Insedimenti urbani

-  Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. ma non segnalati come presenti al 1936
-  Insediamenti non tutelati dal P.T.P.R. ma documentati come presenti al 1936
-  Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. e segnalati come presenti al 1936
-  Comunalie





Figura 15 - Stralcio tavola C.7.1 "Ambiti di valorizzazione dei Beni Storico Testimoniali: insediamenti urbani e Zone di interesse storico" del P.T.C.P. In azzurro è indicata l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente), mentre il rosso rappresenta il limite comunale.

L'unità di paesaggio di rango provinciale d'interesse è quella della Bassa pianura dei Castelli (Figura 16). A tal proposito, si evidenzia che l'intervento di progetto prevede la realizzazione di una siepe perimetrale con la funzione di mascheramento dell'impianto fotovoltaico di progetto e di potenziamento delle dotazioni vegetazionali del contesto.

	ID Documento Committente	Pagina 34 / 81
	CoD081_FV_BPR_00044	Numero Revisione
		00





Figura 16 - Stralcio tavola C.8 “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio” del P.T.C.P. In rosso è indicata in modo approssimativo la collocazione dell’areale d’intervento.

L’area si trova all’interno del “Programma d’area del Po” (Figura 17) [...] *Il programma speciale d’area del Po, riguardante i Comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Mezzani, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Fontanellato; tali Comuni, unitamente alle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ed agli altri Comuni interessati, dovranno formulare alla Regione una organica proposta per l’istituzione di un programma speciale d’area ai sensi della LR 30/96, incentrato sulla valorizzazione turistico - culturale del territorio, la sua sicurezza idraulica ed il consolidamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, recependo successivamente le linee strategiche e gli obiettivi del programma nei rispettivi strumenti urbanistici (art.45 Nda).* Inoltre, il comune di Polesine Zibello è interessato dagli itinerari delle “Strade dei vini e dei sapori”.

Rispetto ai temi sopra richiamati non si rilevano elementi ostativi all’installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto; si evidenzia che l’intervento di progetto prevede la realizzazione di una siepe perimetrale con la funzione di mascheramento dell’impianto fotovoltaico di progetto e di potenziamento delle dotazioni vegetazionali del contesto.

II - AMBITI TERRITORIALI DI PROGETTO

PIANI E PROGRAMMI D'AREA

 Programma d'area del Po

AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO - CULTURALI

 Comuni interessati dagli itinerari delle "Strade dei vini e dei sapori"




Figura 17 - Stralcio tavola C.9.1 "Armatura urbana e ambiti di integrazione funzionale" del P.T.C.P. In rosso è indicata l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).

In Figura 18 è riportata la tavola C.10.1 "Infrastrutture per la mobilità" del P.T.C.P.

In Figura 19 è riportata la tavola C.11.1 "Gerarchia Funzionale della Rete Stradale" del P.T.C.P.; a nord dell'area è previsto un tronco stradale di progetto appartenente alla viabilità primaria di interesse regionale ("Cispadana"), che ricompare anche nella tavola C.12.1 "Assetto territoriale". La localizzazione più precisa di tale infrastruttura (e delle relative opere complementari) in relazione al perimetro dell'area in esame viene riportata e discussa nel successivo § 2.6, e come tale è stata considerata anche nella definizione delle aree utili per la stesura del *layout* di progetto, che garantisce la preservazione delle aree per permetterne la continuità e le piene possibilità realizzative.




Figura 18 – Stralcio tavola C.10.1 “Infrastrutture per la mobilità” del P.T.C.P. In rosso è indicata la collocazione dell’areale d’intervento.





Figura 19 - Stralcio tavola C.11.1 "Gerarchia Funzionale della Rete Stradale" del P.T.C.P. In rosso è indicata la collocazione dell'areale d'intervento.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 38 / 81
		Numero Revisione
		00

2.6 Strumentazione urbanistica comunale

Il Comune di Polesine Zibello, con riferimento espresso al territorio del disciolto Comune di Polesine Parmense entro cui l'impianto fotovoltaico di progetto è ubicato, è dotato della seguente strumentazione urbanistica prevista dalla L.R. n. 20/2000 e s.m.i.:

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.): approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/11/2007 e successiva Variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 26/07/2018;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.): approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 27/11/2013 e successiva variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/07/2018.

2.6.1 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) di Polesine Zibello

Come evidenziato in Figura 20, l'area è ricompresa in "Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva" incluse negli Ambiti Rurali (art. 39 delle NdA del P.S.C.).

Art. 39 – Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva

Il PSC individua come Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva le aree del territorio idonee per tradizione, vocazione e specializzazione ad attività agricola.

Per tali aree il PSC disciplina l'uso e le trasformazioni del territorio avendo come finalità la valorizzazione delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali connesse con la produzione agricola, compatibilmente con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali.

Il PSC persegue l'obiettivo della conservazione dell'integrità e della non frammentazione del territorio agricolo limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promuovendo la qualificazione del patrimonio edilizio esistente.


Sono pertanto vietate qualsiasi trasformazioni all'uso del territorio rurale che possano compromettere lo sviluppo delle attività agricole e che ne possano sottrarre territorio e capacità produttiva.

Le previsioni del PSC per gli ambiti di cui al presente articolo si attuano per intervento edilizio diretto, secondo le modalità contenute nel RUE.

[...]

Come precedentemente discusso (si veda per ulteriori dettagli il precedente § 1.1.3.1), nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (criterio che si ritiene essere rispettato nel caso specifico), gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

Nel caso specifico, ritenendo l'area in cui si colloca l'intervento come idonea *ope legis* e verificata l'assenza di coltivazioni certificate (produzioni biologiche, DOP, DOC, IGT, IGP, ecc, e casistiche più ampie inerenti alla produzione integrata e ai disciplinari di produzione, formalmente verificate mediante la consultazione del Fascicolo Aziendale; si veda "Note agronomiche, dichiarazione affittuario e Piani colturali annate 2021-2022-2023 delle aree di progetto" riportati in Allegato 2 al presente documento), si ritiene possibile realizzare un impianto fotovoltaico a terra sul 100% della superficie.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 39 / 81
		Numero Revisione
		00

Le aree individuate, si ribadisce, possono essere interamente occupate dalle installazioni fotovoltaiche in quanto ritenute idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter (punto 2) del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (si veda a tale proposito quanto già argomentato nel precedente § 1.1.3.1).

Si consideri inoltre che le previsioni progettuali, prevedendo l'utilizzo di supporti direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni o basamenti in cls, non comporteranno tipologie di installazioni che possano alterare lo stato dei luoghi, ovvero sarà consentito "il pieno ripristino agricolo" dei medesimi, senza alterarne le caratteristiche di fertilità. Gli unici basamenti realizzati saranno quelli delle cabine di trasformazione elettriche, che comunque al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico saranno anch'essi rimossi restituendo le aree di sedime all'uso agricolo.

Dalla Figura 20 si nota che solo una piccola porzione a Nord dell'area d'interesse (area in disponibilità del Proponente) ricade in un'area per la viabilità di progetto, normata dall'art. 43 delle Norme Tecniche di Piano per il quale "[...] In tutte le aree stradali esistenti e di progetto è vietata ogni forma di edificazione a carattere permanente. [...] La rappresentazione grafica delle zone destinate alla mobilità, riportata nelle tavole di PSC, non definisce il solo sedime stradale ma indica il massimo ingombro dell'infrastruttura comprensivo delle opere complementari quali i marciapiedi, le banchine, le schermature vegetali, le piste ciclopedonali, l'arredo urbano, le aree di sosta veicolare, ecc. L'individuazione dell'esatta area oggetto dell'intervento, nonché la definizione puntuale delle intersezioni, è specificata in sede di redazione del progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo. Le aree appartenenti alle presenti zone che non venissero interessate dal progetto esecutivo, né per sedi stradali né per alcuna delle altre destinazioni indicate di seguito, non sono necessariamente acquisite e possono avere ogni altro uso, pubblico o privato, esclusa l'edificazione ed ogni intervento che contrasti con l'infrastruttura stradale.

Nelle aree destinate alla viabilità esistente o in previsione, sulla base di appositi progetti esecutivi, potranno essere realizzati:

- a) ampliamenti delle strade esistenti;
- b) nuove infrastrutture viarie;
- c) sedi protette; piste ciclabili e piste ciclopedonali;
- d) impianto di verde di arredo stradale;
- e) alberature stradali
- f) infrastrutture tecnologiche;
- g) aree a parcheggio;
- h) aree per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante;
- i) infrastrutture e attrezzature per il trasporto pubblico.


I nuovi accessi dalle proprietà verso le strade comunali o sovracomunali devono essere autorizzati dall'ente gestore della strada. Per raggiungere gli obiettivi sopra riportati i progetti esecutivi devono rispettare i seguenti indirizzi: [...] e) deve essere prevista una adeguata schermatura vegetale con particolare riguardo al territorio adiacente agli ambiti rurali periurbani con funzione ecologica.

Inoltre, dalla consultazione della Tavola 2B.1 "Vincoli e tutele del territorio" (Figura 22) si evidenzia che la sede stradale comunque non interessa direttamente l'area in esame.

Dalla consultazione dell'Allegato A "Mobilità" del PSC (Figura 21) si evidenzia, però, che l'area di progetto parrebbe essere parzialmente interessata dagli "Ambiti di mitigazione degli impatti" del progetto stradale (individuati in modo ideogrammatico nell'Allegato A); a questo proposito si

considera tuttavia che parte di questi “ambiti di mitigazione”, così come individuati nel summenzionato Allegato A, interesserebbero in realtà aree che, nella Tavola 1.1 dello stesso PSC, sono classificate come “aree rurali” esterne alle “aree per la viabilità di progetto”.

In ogni caso, l’intervento di progetto preserva la porzione più settentrionale dell’area in disponibilità dalla posa dell’impianto fotovoltaico, garantendo la preservazione delle aree per la viabilità di progetto e le sue piene possibilità realizzative, oltre a preservare anche le aree per eventuali interventi di mitigazione della viabilità stessa.






Figura 21 - Allegato A Mobilità del P.S.C.; in rosso le aree in disponibilità del Proponente e in azzurro la recinzione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

Dalla Tavola 2B.1 “Vincoli e tutele del territorio” non emergono ulteriori vincoli territoriali (Figura 22), con la sola esclusione della fascia di rispetto della viabilità, che comunque interessa l'area in disponibilità ma non l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.





Figura 22 – Stralcio Tavola 2B.I “Vincoli e tutele del territorio” del P.S.C. In rosso le aree in disponibilità del Proponente e in azzurro la recinzione dell’impianto fotovoltaico in progetto.

L’area di progetto si trova in fascia C del PAI, [...] La parte esterna agli argini maestri ricade nella fascia C del PAI. Trattasi delle aree esterne al corso d’acqua del Fiume Po, che non sono interessate da problematiche idrauliche significative ma per le quali valgono le prescrizioni dell’art. 31 – “Area di inondazione per piena catastrofica - Fascia C” delle NTA del PAI (art. 18). [...] Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C (art.31). Non risultano fattori compromettenti alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

L’intervento di progetto, anche in previsione dei possibili limitati interventi di rimodellamento del suolo che potrebbero rendersi necessari, non modificherà sensibilmente la conformazione superficiale dell’area, mantenendo il comparto in piena efficienza idraulica.

Si sottolinea, altresì, che l’intervento in esame non comporterà scarichi e non prevederà la realizzazione di platee né l’impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell’impianto); l’area sarà, infatti, mantenuta a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 43 / 81
		Numero Revisione
		00

inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. Tali interventi, pertanto, non determineranno ostacoli significativi al deflusso delle acque superficiali.

Si ritiene pertanto che le opere progettuali siano compatibili con le disposizioni di Piano.

Come desumibile dalla lettura della Tavola A.2 "Vincoli e tutele del territorio" del P.S.C., l'area è interessata da zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale rappresentate dai dossi di pianura (art.19 delle N.T.A. di Piano) (Figura 23).

Articolo 19 - Zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale: dossi

Alcuni dossi fluviali, appartenenti al preesistente sistema di pianura a crescita verticale, entrano nel territorio comunale provenendo da sud-ovest:

- in direzione Vidalenzo;
- in direzione Polesine,
- a metà strada tra le due braccia precedenti.

Il PSC recepisce i contenuti dell'art 15 del PTCP in materia di "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela" e individua a scala di maggior dettaglio gli ambiti caratterizzati da dossi di pianura.


Al fine di tutelare le caratteristiche paesaggistiche di tali elementi strutturanti il territorio, oltre alle disposizioni relative agli ambiti territoriali in cui ricadono, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) *sono vietate le attività estrattive e la realizzazione di discariche;*
- b) *per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;*
- c) *per i nuovi edifici, nel rispetto delle disposizioni dei relativi ambiti territoriali, dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche edilizie ed urbanistiche:*
 - *altezza massima: 1 piano fuori terra;*
 - *localizzazione adiacente ad impianti già esistenti;*
 - *rispetto delle specifiche disposizioni definite nel RUE l'edilizia in ambito rurale.*

In queste aree sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche e ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fin a sé stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.

Si rileva che le attività previste dal progetto qui discusso non implicheranno alcuna modifica delle caratteristiche morfologiche dell'area di cui trattasi; si evidenzia, altresì, che il progetto ha curato l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere tenendo conto del contesto entro cui l'impianto fotovoltaico sarà realizzato; infine, il progetto garantisce la piena possibilità, al termine della vita utile dell'impianto, di ripristinare le aree all'uso attuale.

Nella zona Sud - Est dell'area è presente un elemento della centuriazione, normato dall'art. 22 delle Norme di Piano di cui si riporta di seguito uno stralcio:

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 44 / 81
		Numero Revisione
		00

[..] Il PSC rinvia ad uno studio di dettaglio finalizzato a:

- a) precisa individuazione ed elencazione degli elementi della centuriazione;*
- b) precisa individuazione degli ambiti territoriali di tutela e redazione di apposita normativa attuativa per la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi stessi che costituirà specifica integrazione alle presenti disposizioni.*

Fino alla redazione dello studio di dettaglio di cui al comma precedente valgono le seguenti disposizioni e prescrizioni:

- a) è vietato alterare e modificare anche parzialmente le caratteristiche fisiche, tipologiche e costruttive degli elementi di cui al primo comma;*
- b) qualsiasi intervento sulla maglia viaria poderale e interpoderale deve essere finalizzato esclusivamente alla manutenzione della maglia stessa, senza alterarne le dimensioni e i tracciati*
- c) qualsiasi intervento finalizzato alla manutenzione, all'ampliamento e al rifacimento delle opere infrastrutturali connesse agli usi agricoli deve rispettare gli elementi lineari e puntuali della centuriazione;*
- d) è vietato interrare, tombinare e modificare con nuove canalizzazioni i corsi d'acqua naturali e artificiali esistenti;*
- e) gli interventi di edificazione ammessa devono integrarsi con le caratteristiche ambientali e con l'organizzazione spaziale e territoriale dell'ambito; le nuove edificazioni, dove possibile devono essere accorpate agli impianti già esistenti.*

Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma precedente, all'interno del perimetro delle "Zone di tutela della struttura centuriata" di cui alla tavola n° 2 del PSC tutti gli interventi relativi al patrimonio edilizio e alle opere infrastrutturali devono essere corredati di un apposito rilievo dello stato di fatto a scala adeguata riportante tutti gli elementi strutturanti il territorio. In particolare il rilievo dello stato di fatto riporta:

- a) i manufatti esistenti (edifici, strade, canali, opere di regimazione) con specifica descrizione dei materiali e dello stato di conservazione;*
- b) gli elementi naturali e la vegetazione, la presenza di filari, siepi, fasce erborate.*

All'interno delle "Zone di tutela della struttura centuriata" riportate in tavola n° 2 del PSC, fino alla redazione dello studio di dettaglio di cui al comma 2, sono consentiti:

- a) gli interventi sugli edifici esistenti e la nuova edificazione secondo quanto indicato nella specifica normativa di ambito del PSC;*
- b) la realizzazione delle opere pubbliche già previste alla data di adozione del presente PSC;*
- c) l'attività agricola e di allevamento;*
- d) la realizzazione di abitazioni, strutture e manufatti direttamente connessi con le attività di cui al comma precedente;*
- e) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, di opere difesa del suolo e di difesa idraulica e gli interventi di manutenzione sulle opere stesse;*
- f) la realizzazione di impianti tecnologici al servizio delle attività di cui alla lettera c) del presente comma.*

Tutti gli interventi di cui al comma precedente, non devono comunque alterare in alcun modo gli elementi della centuriazione, l'assetto idrogeologico, paesaggistico e naturalistico dell'ambito.

In merito all'elemento della centuriazione presente nel settore Sud-Est dell'area, allo stato attuale delle conoscenze non sono emerse evidenze circa l'effettiva presenza di tale asse centuriale (ovvero non vi sono strade, carraie, canali, fossi o confini poderali che siano allineati con questo elemento) e gli strumenti di pianificazione non riportano ulteriori limitazioni o vincoli; in ogni caso, il Proponente si impegna ad attuare, qualora richiesti, gli approfondimenti e le verifiche eventualmente indicate

dalla competente Soprintendenza Archeologica, che saranno opportunamente recepiti dal progetto e in fase operativa di realizzazione dell'impianto al fine di ottenere, ove necessario, il nulla – osta preventivo.





Figura 23 - Stralcio Tavola "A.2 "Vincoli e tutele del territorio" del P.S.C. In rosso l'elemento della centuriazione; in azzurro le aree in disponibilità del Proponente e in verde la recinzione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

La fascia di rispetto stradale, interferita lungo i lati settentrionale (viabilità di progetto), orientale (Strada Argini dei Confini) e meridionale (Strada del Martello), è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 57 delle Norme di Piano, di seguito richiamato.

Articolo 57 - Fascia di rispetto stradale

In tav. n° 2 del PSC sono individuate graficamente le fasce di rispetto dei tratti viari esterni ai centri abitati. Esse sono computate dal limite esterno della fascia di pertinenza, secondo i disposti della normativa vigente. Le aree ricadenti all'interno di tali fasce possono essere utilizzate per scopi agricoli, sistemate a verde o a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche e di interesse pubblico, allacciamenti ai servizi tecnologici, percorsi pedonali e ciclabili, impianti per la distribuzione del carburante.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 46 / 81
		Numero Revisione
		00

Le eventuali strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell'Ente proprietario della strada e sulla base di un'apposita convenzione.

Per queste aree valgono le disposizioni del DPR n° 495 del 16/12/1992 e sue modifiche ed integrazioni.

Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada, non possono distare meno di 3 m dal ciglio stradale, devono essere autorizzate a titolo precario e facilmente removibili.

Il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti variante al presente strumento urbanistico.

Per quanto riguarda le distanze da osservare per l'edificazione, valgono anche le disposizioni di cui all'art. ~~39~~ delle presenti norme.

In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti.

Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.

Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dal RUE.

Si evidenzia che il *layout* progettuale ha tenuto conto della fascia di rispetto di 20 m da Strada del Martello (a Sud) e Strada Argini dei Confini (ad Est) per l'installazione degli elementi di impianto (pannelli fotovoltaici, inverter, cabine) come anche della fascia di inserimento ambientale della strada di progetto a Nord.

Le disposizioni di cui all'art. 57 delle N.T.A. di P.S.C. sono, pertanto, rispettate.

2.6.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) di Polesine Zibello

Come argomentato in precedenza, il Comune di Polesine Zibello, con riferimento espresso al territorio del disciolto Comune di Polesine Parmense entro cui l'impianto fotovoltaico è ubicato, è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.): approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 27/11/2013 e successiva variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/07/2018.

Dalla consultazione della Tav. 1 (sezioni 1 e 2; cfr. successiva Figura 24) si deduce che l'area di interesse è classificata alla voce "Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva" le cui disposizioni sono riportate all'art. 39 delle N.T.A. di Piano.

Articolo 39 - Classificazione degli ambiti rurali e interventi edilizi (Art. 35, 36, 37 del PSC)


Il RUE recepisce le perimetrazioni degli ambiti rurali in esso indicati, classificando il territorio in:

- a) Ambito di valorizzazione ambientale della golena di Polesine;*
- b) Ambiti rurali di valorizzazione della vocazione produttiva;*
- c) Ambiti rurali periurbani con funzione ecologica;*
- d) Ambiti rurali di valore ambientale.*

Per tutti gli immobili ricadenti all'interno di questi ambiti valgono le specifiche disposizioni contenute nelle norme di PSC integrate dalle norme del presente Regolamento.

[...]

All'interno degli "ambiti rurali di valorizzazione della vocazione produttiva" è ammessa la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra: nelle aree adiacenti alle infrastrutture, agli ambiti urbani e agli ambiti urbanizzati, nel limite massimo della potenza installata di 5000 kWp per singolo impianto.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 47 / 81
		Numero Revisione
		00

Gli impianti solari fotovoltaici a terra in ambiti rurali dovranno essere soggetti ad autorizzazione secondo i disposti legislativi vigenti per la classe dimensionale dell'impianto.

Tutti gli impianti solari fotovoltaici a terra dovranno prevedere la restituzione del fondo a fine ciclo di vita dell'impianto a scopi agricoli accompagnandone la ripresa colturale.

Come precedentemente discusso (si veda per ulteriori dettagli il precedente § 1.1.3.1), nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (criterio che si ritiene essere rispettato nel caso specifico), gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

Nel caso specifico, ritenendo l'area in cui si colloca l'intervento come idonea *ope legis* e verificata l'assenza di coltivazioni certificate (produzioni biologiche, DOP, DOC, IGT, IGP, ecc, e casistiche più ampie inerenti alla produzione integrata e ai disciplinari di produzione, formalmente verificate mediante la consultazione del Fascicolo Aziendale; si veda "Note agronomiche, dichiarazione affittuario e Piani colturali annate 2021-2022-2023 delle aree di progetto" riportati in Allegato 2 al presente documento), si ritiene possibile realizzare un impianto fotovoltaico a terra sul 100% della superficie.

Le aree individuate, si ribadisce, possono essere interamente occupate dalle installazioni fotovoltaiche in quanto ritenute idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter (punto 2) del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (si veda a tale proposito quanto già argomentato nel precedente § 1.1.3.1).

Si consideri inoltre che le previsioni progettuali, prevedendo l'utilizzo di supporti direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni o basamenti in cls, non comporteranno tipologie di installazioni che possano alterare lo stato dei luoghi, ovvero sarà consentito "il pieno ripristino agricolo" dei medesimi, senza alterarne le caratteristiche di fertilità. Gli unici basamenti realizzati saranno quelli delle cabine di trasformazione elettriche, che comunque al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico saranno anch'essi rimossi restituendo le aree di sedime all'uso agricolo.

Per quanto attiene alla possibile interferenza con la viabilità di progetto, rilevata graficamente, si rimanda a quanto già argomentato al precedente § 2.6.1.





Figura 24 - Stralcio Tavola 1.1 e 1.2 “Revisioni del P.S.C. e classificazione del territorio” del R.U.E. In rosso le aree in disponibilità del Proponente e in azzurro la recinzione dell’impianto fotovoltaico in progetto.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 49 / 81
		Numero Revisione
		00

3 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

3.1 Piani per la verifica della compatibilità idraulica

3.1.1 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del F. Po


Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c, della L. n.183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po (sebbene il PTCP abbia raggiunto l'intesa con il PAI, per completezza si riporta anche la trattazione di quest'ultimo piano).

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po disciplina:

- con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art.8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n.102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art.26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

- a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;
- c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 50 / 81
		Numero Revisione
		00

piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

Il Piano definisce agli artt. 29, 30 e 31 le attività che possono essere localizzate entro le fasce fluviali individuate dal Piano stesso.

Nel caso in analisi, come riportato in relazione alla precedente trattazione del PTCP, l'area in disponibilità del Proponente (e quindi anche l'area dell'impianto fotovoltaico di progetto) ricade all'interno della fascia fluviale C del F. Po.

Art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. *Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.*

[...]


4. *Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*
5. *Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.*

L'intervento di progetto, anche in previsione dei possibili limitati interventi di rimodellamento del suolo che potrebbero rendersi necessari, non modificherà sensibilmente la conformazione superficiale dell'area, mantenendo il comparto in piena efficienza idraulica.

Si sottolinea, altresì, che l'intervento in esame non comporterà scarichi e non prevederà la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); l'area sarà, infatti, mantenuta a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. Tali interventi, pertanto, non determineranno ostacoli significativi al deflusso delle acque superficiali.

Si ritiene pertanto che le opere progettuali siano compatibili con le disposizioni di Piano.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 51 / 81
		Numero Revisione
		00

3.1.2 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]”* (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*.

Dopo un lungo iter, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE).

In particolare, le *Mappe della pericolosità* riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

In base a quanto disposto dal D. Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Le mappe di pericolosità e di rischio del PGRA, infatti, sono state realizzate sulla base del patrimonio dei dati di base del PAI, e molte delle misure che sono attualmente vigenti nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), o derivate da questi ultimi, sono confluite nel PGRA. Tali misure, pur non rappresentando una novità rispetto al panorama normativo attuale, in quanto sono già vigenti, sono tuttavia fondamentali per conseguire le finalità della direttiva e gli *“obiettivi generali”* del Distretto idrografico. Lo stesso può dirsi anche per molti degli *“obiettivi specifici”* individuati dal PGRA (in particolare per quanto attiene alla prevenzione).

Il processo di pianificazione ha una durata di sei anni, a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano; ad oggi si sono conclusi il Primo ciclo di pianificazione (2011 – 2015) ed il Secondo ciclo (2016 – 2021).

Il primo ciclo attuazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021, ed è stato scandito da tre tappe successive e tra loro concatenate:


- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (conclusa nel Settembre 2011);
- fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (conclusa nel Dicembre 2013);
- fase 3: predisposizione di Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (conclusa nel Dicembre 2015). Il secondo ciclo si è articolato nelle seguenti fasi, che hanno visto la finale elaborazione ed adozione dei PGRA 2021:
- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (conclusa, per il secondo ciclo, nel Dicembre 2018);

- fase 2: aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (conclusa, in Dicembre 2019);
- fase 3: predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni di seconda generazione (conclusa nel Dicembre 2021).

L'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del secondo ciclo è stato pubblicato il 16 marzo 2020 insieme agli atti della Conferenza Istituzionale Permanente (Deliberazioni n.7 e 8 del 20 dicembre 2019). L'aggiornamento delle mappe riguarda:

- le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI;
- le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, ai sensi del D. Lgs n. 49/2010;
- le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle APSFR.

Infine, i primi aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio da Alluvione PGRA 2021-2027 sono stati adottati all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D. Lgs 152/2006 dalle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale in data 20 dicembre 2021 e definitivamente approvati con i DPCM del 1 Dicembre 2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2023.




	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 53 / 81
		Numero Revisione
		00

Figura 25 – Stralcio Mappa della Pericolosità del P.G.R.A. – Reticolo principale; in rosso l’areale di ubicazione dell’impianto fotovoltaico in progetto.




Figura 26 – Stralcio Mappa della Pericolosità del P.G.R.A. – Reticolo secondario di pianura; in rosso l’areale di ubicazione dell’impianto fotovoltaico in progetto.




Figura 27 – Stralcio Mappa del Rischio del P.G.R.A. – Reticolo principale; in blu l'areale di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto (immagine fuori scala).




Figura 28 – Stralcio Mappa del Rischio del P.G.R.A. – Reticolo secondario di pianura; in rosso l'areale di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto (immagine fuori scala).


Per quanto riguarda il Reticolo idrografico principale l'area di intervento è classificata come segue:

- nella Mappa della pericolosità ricade in area con “Scenario di pericolosità P1 - L” (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari estremi), come evidenziato nello stralcio cartografico riportato in Figura 25;
- nella Mappa del rischio ricade in “Classe di rischio R1” (Rischio moderato o nullo), come evidenziato nello stralcio cartografico riportato in Figura 27.

Per quanto riguarda invece il Reticolo secondario di pianura l'area di intervento è classificata come segue:

- nella Mappa della pericolosità ricade in area con “Scenario di pericolosità M - P2” (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni, media probabilità), come evidenziato nello stralcio cartografico riportato in Figura 26;
- nella Mappa del rischio in “Classe di rischio R1” (Rischio moderato o nullo), come evidenziato nello stralcio cartografico riportato in Figura 28.

In questa sede vale comunque la pena ribadire quanto segue:

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 56 / 81
		Numero Revisione
		00

- i moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno posizionati mantenendo libero un interasse tra le file di pannelli (*pitch*) pari a 5 m;
- i moduli saranno sollevati dal suolo e saranno ancorati con pali infissi direttamente nel terreno mediante battipalo, senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo;
- il progetto non prevede interventi di impermeabilizzazione che possano modificare il normale deflusso delle acque; sarà infatti garantito il mantenimento dell'area a prato all'interno dell'impianto, a eccezione della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione; le uniche aree impermeabilizzate saranno quelle interessate dai basamenti delle cabine elettriche che comunque presentano dimensione decisamente contenuta;
- i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno interrati, così come la linea elettrica di collegamento alla rete.

Nel complesso, pertanto, si ritiene che l'impianto fotovoltaico di progetto non possa rappresentare un apprezzabile ostacolo al deflusso delle acque superficiali o aggravio delle condizioni di impermeabilizzazione del territorio.

3.2 Piano Energetico Regionale (P.E.R.)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito P.E.R.), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1 Marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia – Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili (obiettivo al quale il presente progetto intende concorrere), di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia quali *drivers* di sviluppo dell'economia regionale.




Figura 29 – Evoluzione dei principali obiettivi UE in materia di clima ed energia Fonte: elaborazioni ART-ER.

Per la Regione Emilia – Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal PER.

Il 3° Rapporto Annuale di Monitoraggio del PER, per quanto riguarda le fonti rinnovabili per la produzione elettrica, mostra i risultati raggiunti al 31 dicembre 2018 (Figura 30).

In termini assoluti lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale, se gli obiettivi dello scenario tendenziale del PER sono alla portata (2.533 MW, in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia-Romagna), più lontani appaiono quelli dello scenario obiettivo (4.333 MW) (Figura 31).




Figura 30 - Impatto sui consumi energetici della crescita economica e dell'efficienza energetica
Fonte: elaborazioni ART-ER su dati ARPAE, x Eurostat, Ministero dello Sviluppo Economico, Terna, GSE, Enea, Snam, ARERA, Ispra, Istat, Prometeia.





Figura 31 – Risultati raggiunti sulle fonti rinnovabili per la produzione elettrica in Emilia-Romagna; Fonte: elaborazioni ART-ER su dati Terna e GSE.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche della Regione Emilia-Romagna, il PER è affiancato dal Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 approvato dall'Assemblea Legislativa, con

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 59 / 81
		Numero Revisione
		00

delibera n.112 del 06/12/2022, preceduto da una proposta di “Piano triennale di attuazione del PER 2022-2024”, approvata con delibera di Giunta n.1091 del 27/06/2022, che individua gli assi, le azioni e le risorse per il triennio 2022-2024 e fornisce una stima dei risultati attesi sulla base delle risorse disponibili e dei potenziali investimenti da realizzare nel periodo.

Il Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 rappresenta l’insieme delle azioni che la Regione intende sviluppare nei prossimi tre anni per preparare la strada ai profondi cambiamenti che attendono l’economia regionale, partendo da una forte sensibilizzazione del mondo produttivo, delle Istituzioni, della ricerca e della formazione. I cambiamenti necessari richiedono, infatti, uno sforzo di tutta la società regionale per accrescere l’efficienza energetica, ridurre i consumi di materie prime ed energia, coprire i consumi energetici in maniera progressivamente crescente con le fonti rinnovabili. Per fare questo è indispensabile che siano adottate rapidamente tutte le riforme indicate nei documenti strategici e programmatici a livello europeo e nazionale, a partire dalla semplificazione profonda delle procedure autorizzative e delle regole di mercato.

Le ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR rappresentano un’importante occasione per avviare un percorso in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica in una dimensione sistemica nuova di reale concretezza all’interno di una visione prospettica di lungo periodo.

Nel Piano si stima che al 2024 il livello di copertura dei consumi finali attraverso fonti rinnovabili potrebbe raggiungere un valore di circa il 22%, in linea con le nuove traiettorie di sviluppo delle rinnovabili. Ciò sarebbe possibile grazie all’attivazione di investimenti per circa 8,5 miliardi di euro nel triennio 2022-2024, mobilitabili grazie alle risorse pubbliche stimate nel Piano Triennale di Attuazione per complessivi 4,6 miliardi di euro.


Si evidenzia che l’impianto fotovoltaico di progetto, con potenza di picco pari a circa 19 MWp, concorre al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano.

3.3 Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2030)

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piani regionali di qualità dell’aria, con l’obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali.

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell’Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n.34 del 6 febbraio 2024.

Il PAIR è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea. Lo scenario di qualità dell’aria al 2030 del Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 60 / 81
		Numero Revisione
		00

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- 13% delle emissioni di PM₁₀, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di PM_{2.5}, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.

Art. 4 – Zonizzazione di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.


2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ e di NO₂ di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.

3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa in "area superamento PM₁₀" (cfr. Allegato 2-A) ed entro la zonizzazione "IT0892 – Pianura Ovest" (cfr. Allegato 2-B), come desumibile dalla Figura 32. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto.

ALLEGATO 2 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM₁₀ e NO₂

Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009



Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010





Figura 32 – Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (P.A.I.R. 2020 Emilia - Romagna).

Art. 27 – Procedure di valutazione di impatto ambientale


1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM_{10} , NO_x , SO_2 , COV , NH_3 introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.

2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM_{10} , NO_x , SO_2 , COV , NH_3 del progetto presentato.

L'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO_2 e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 62 / 81
		Numero Revisione
		00

Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al suo contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente e non presenta elementi di contrasto con le norme e gli obiettivi di Piano, anzi ne permette il perseguimento dei generali obiettivi.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 63 / 81
		Numero Revisione
		00

4 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

4.1 Vincoli di tutela paesaggistica

Sulla base di quanto riportato nel portale cartografico della Regione Emilia-Romagna Minerva, l'area di interesse si trova a meno di 300 m in direzione Sud rispetto alla fascia di tutela paesaggistica del Fiume Po e a circa 2,5 km a Est di quella del Torrente Ongina, entrambe tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, c) "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Figura 33).




Figura 33 – Stralcio dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; in rosso l'area in disponibilità del Proponente. Fonte: Portale Minerva Regione Emilia-Romagna

L'area in esame si trova circa 1 km a Sud dall'area di tutela paesaggistica dovuta alla presenza di aree boscate nella fascia golenale del Fiume Po e quasi 3 km ad Est di quella presente nei pressi del Torrente Ongina, entrambe tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, g) "Boschi" del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Figura 34).




Figura 34 - Stralcio dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, g) Boschi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; in rosso l'area in disponibilità del Proponente. Fonte: Portale Minerva Regione Emilia-Romagna

La zona d'interesse si trova, inoltre, a quasi 500 m dall'area di notevole interesse pubblico dell'intero tratto del Fiume Po con le aree limitrofe, ricadente in provincia di Parma e sito nei comuni di Polesine Zibello, Roccabianca, Sissa Trecasali, Colorno e Mezzani, di cui all'art.136 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Figura 35).


	ID Documento Committente	Pagina 65 / 81
	CoD081_FV_BPR_00044	Numero Revisione
		00



Figura 35 – Stralcio tavola dei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; in rosso l'area in disponibilità del Proponente. Fonte: Portale Minerva Regione Emilia-Romagna

Si conclude che l'area è esterna alle aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. e, pertanto, il progetto non risulta sottoposto ad autorizzazione paesaggistica.

Si osserva peraltro che degli elementi soggetti a tutela paesaggistica, precedentemente discussi, si è tenuto conto per la definizione del *layout* progettuale e per il miglior inserimento delle opere progettuali nel contesto paesaggistico interferito.

Sempre ai fini della corretta definizione del *layout* progettuale, dalla consultazione del *Webgis* della Regione Emilia – Romagna, si nota che l'area di cui trattasi è collocata circa 870 m a Sud - Ovest dalla Chiesa dei Santi Vito e Modesto (del XVIII sec.), tutelata, assieme al suo campanile (del XVIII sec.) (foglio 7, particella A), ai sensi degli artt. 2 e 10 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Vicino a questi beni ne sono presenti altri due: la Chiesa Madonna di Loreto, tutelata assieme al suo campanile (del XIX sec.), posti a circa 1 km a Nord - Est dall'area (foglio 7, particella B) ed il Palazzo delle due Torri. Quest'ultimo è un bene complesso, formato da quattro beni tutelati: Palazzo (XV sec.), casa rurale (XVIII sec.), casa rurale (XVIII sec.) e annesso rustico (XX sec.), posti a circa 1,1 km a Nord - Est dall'area (foglio 7, particella 89).

La collocazione di tali beni è riportata in Figura 36.




Figura 36 - Stralcio tavola dei Beni architettonici tutelati ai sensi degli artt. 2 e 10 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. In rosso l'area in disponibilità del Proponente. Fonte: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>

È stato consultato anche il portale “Vincoli in rete” (Figura 37), che differenzia i beni architettonici di interesse culturale in: dichiarato e da verificare.

Tra i beni verificati risultano la Chiesa dei SS. Vito e Modesto (del 1972, XVIII sec.), la Chiesa Madonna di Loreto e il Palazzo delle due Torri.

A questi beni verificati, già presenti anche dal webgis regionale, se ne aggiungono altri da verificare (Tabella 2).




Figura 37 - Stralcio tavola dei Beni archeologici di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in rosso l'area in disponibilità del Proponente. In rosso puntuale i beni dichiarati e in verde puntuale quelli da verificare. Fonte: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>

Tabella 2 – Beni architettonici di interesse culturale non verificati (Fonte: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>²).

Nome	Foglio catasto	Particella catastale	Distanza dall'area (m)
Fienile Nuovo	24	16 e 17	430 c.a.
Cimitero e Oratorio di S. Lazzaro	7	C	720 c.a.
Cascinale di via Canale di Busseto 20	14	30 e 31	1200 c.a.
Cascina Ca' Madonnina del Bosco	18	22 e 23	1700 c.a.
Rocca Pallavicino	7	209	1500 c.a.
Oratorio Beata Vergine di Loreto	7	B	1000 c.a.

³ Nei valori riportati in rosso in tabella si segnala che sono state riscontrate imprecisioni nei valori attribuiti al foglio e particella catastale.

Nome	Foglio catasto	Particella catastale	Distanza dall'area (m)
Chiesa di Santa Franca Visalta	11	A (E) e 7	1500 c.a.

Dalla consultazione della Tavola 1.2 “Previsioni del P.S.C. e classificazione del territorio” (Figura successiva) risultano essere classificati come “Edifici di interesse storico” i seguenti: Cimitero e Oratorio di S. Lazzaro, Chiesa dei Santi Vito e Modesto, la Chiesa Madonna di Loreto e il Palazzo delle due Torri. Secondo l’art. 24 delle N.T.A.: “[...] Il PSC individua nelle tavole n° 1 e n° 2B con apposito simbolo grafico gli edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del D.Lgs.42/04.”





Figura 38 – Stralcio Tavola 1.2 “Previsioni del P.S.C. e classificazione del territorio” del P.S.C. (focus nel centro abitato di Polesine Parmense).

Tra i beni da verificare elencati in Tabella 2 sarebbe in realtà da considerare anche il fabbricato “Fienile Nuovo”, che si troverebbe, secondo quanto segnalato graficamente dal portale “Vincoli in rete”, a circa 430 m di distanza dall’area; a questo proposito, da un approfondimento fatto sulla documentazione caricata sul portale, sembra però che la posizione del bene indicata in Figura 37 sia

	ID Documento Committente	Pagina 69 / 81
	CoD081_FV_BPR_00044	Numero Revisione
		00

errata. Da un controllo incrociato con le informazioni messe a disposizione dal portale (fotografie storiche, indirizzo di localizzazione) e *Google Earth* (Figura 39) nonché sopralluoghi *in situ*, si è concluso che il bene è localizzato in Strada Casella 5 nel Comune di Polesine Zibello, ad una distanza superiore a 3 km in direzione Sud - Est dell'area di interesse.

In considerazione della distanza tra i beni sopra riportati e le opere progettuali, si ritiene influente l'effetto di queste ultime sui beni tutelati.

In ogni caso, si evidenzia che l'intervento di progetto prevede la realizzazione di siepi perimetrali per il mascheramento dell'impianto fotovoltaico di progetto.




Figura 39 – Confronto tra immagine Vincoli in Rete (a sinistra) e Google Earth (a destra) del bene “Fienile Nuovo”, ubicato in Strada Casella. Nell'immagine satellitare è stata riportata una freccia rossa che mostra la direzione in cui presumibilmente è stata fatta la foto pubblicata sul sito regionale “Vincoli in Rete”, posizione da cui si è ricostruita la corrispondenza.

Dalla consultazione della documentazione reperibile sul sito della Regione Emilia - Romagna, aggiornato al 24/12/2020 e riportante i Decreti di archiviazione del Commissario per gli usi civici (<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/enti-beni-collettivi/approfondimenti-enti-beni-collettivi-e-usi-civici/decreti-di-archiviazione-del-commissario-per-gli-usi-civici-della-regione-emilia-romagna>), è possibile dedurre che per il Comune di Polesine Parmense (ora disciolto) sono inesistenti beni o diritti di uso civico soggetti alla disciplina di legge come da relativo Decreto reperibile sul sito medesimo (Decreto 1007 09-08-1943 – Polesine Parmense PR).

4.2 Vincoli di tutela naturalistica

La Legge n.394/1991 definisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. I territori nei quali siano presenti elementi del patrimonio naturale quali formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale e per questo sottoposti a particolari regimi di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette.

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 70 / 81
		Numero Revisione
		00

Inoltre, la Direttiva 2009/147/CE, “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43/CEE, “Direttiva Habitat”, contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati). Le due Direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e quindi Zone Speciali di Conservazione (ZSC), se identificate in base alle specie ed agli habitat della “Direttiva Habitat”. L’obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l’elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione l’elenco e la cartografia dei siti appartenenti a Rete Natura 2000 al sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia>.

Si evidenzia che l’area di progetto si trova:

- più di 3 km a sud-est del sito ZPS/ZSC denominato “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (codice IT4010018);
- quasi 3 km a Sud - Ovest dalla ZSC denominata “Bosco Ronchetti (codice IT20A0015);
- circa 2,5 km a sud-ovest dal sito ZPS “Golena del Po presso Zibello” (codice IT4020019);
- più di 2 km a nord-ovest dal sito ZPS “Prati e ripristini ambientati di Frescarolo e Samboseto” (codice IT4020018) (Figura 40);

con interposti diversi elementi antropici quali strade, aree agricole intensive, nuclei abitativi sparsi; per tale motivo non è possibile rilevare alcuna interazione, diretta od indiretta, tra l’intervento in progetto e gli elementi esistenti della Rete Natura 2000, posto che l’impianto fotovoltaico in progetto non genererà scarichi, emissioni o rumori che possano arrecare disturbo all’ambiente esterno.

Si ritiene, quindi, che non sia necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione di incidenza.




Figura 40 – Siti Protetti Rete Natura 2000; in blu l'area in disponibilità del Proponente.

Per quanto attiene alle aree IBA (*Important Bird Areas*), disponibili consultando il Geoportale nazionale fornito dal Ministero dell'Ambiente (<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/>) e aggiornate all'anno 2019, non si rilevano interferenze con l'area oggetto di studio.

In particolare, l'area IBA più vicina è localizzata circa 1,4 km a Sud - Est dall'area d'interesse ed è identificata con il codice IBA197, denominata "Bassa Parmense". L'area IBA199 "Fiume Po dal Ticino al Isola Boscone" si trova circa 2,5 km a Nord – Est (Figura 41).

Non si rilevano interferenze con l'area oggetto di studio.



Figura 41 – Aree IBA; in rosso l'area in disponibilità del Proponente.

5 LINEE ELETTRICHE: NORMATIVA DI SETTORE E VINCOLI INTERFERITI

5.1 Norme in materia di opere relative alle linee elettriche

Per immettere in rete le potenze elettriche di progetto si rende necessario realizzare adeguate opere di connessione. Per ulteriori dettagli in merito alla progettazione del collegamento alla rete elettrica si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica di progetto.

In questa sede è sufficiente ricordare che, sulla base delle indicazioni contenute nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) formulata dal Gestore di rete, l'intervento in progetto prevede di realizzare circa 1.600 m di cavidotto sotterraneo MT, da posare sotto asfalto e sotto terreni agricoli. In particolare la linea interrata percorre, in uscita dall'area di impianto, la S. C. del Martello, quindi attraversa il Canale di Busseto per immettersi sulla S.P. 94 (Via C. Enzo). Da qui il cavidotto prosegue verso ovest sotto terreni agricoli, collegandosi infine alla esistente cabina primaria AT/MT VIDALENZO.

Nella Figura 42 è riportato uno stralcio su C.T.R. del tracciato di connessione.






Figura 42 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete (in linea tratteggiata di colore magenta la linea di connessione alla rete del Gestore nazionale, in linea blu o verde continua i canali interferiti dagli attraversamenti di linea).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 74 / 81
		Numero Revisione
		00

Questa soluzione garantisce la fattibilità dell'allacciamento ed è, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale. Le linee elettriche in progetto, infatti, si sviluppano tutte in cavo interrato. Sebbene il tracciato interrato MT in progetto possa rientrare nelle casistiche di applicazione della L.R. 17 luglio 2023, n.8 riportante “Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale”, che ha abrogato la previgente L.R. 10/93, nel caso specifico l'autorizzazione del tracciato interrato MT in progetto, configurandosi come opera connessa all'impianto fotovoltaico di produzione di energia da fonti rinnovabili, sarà ottenuta con procedura di Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.

Come già evidenziato in precedenza, occorre considerare che la Regione Emilia - Romagna ha chiarito le situazioni nelle quali si rende necessaria la Variante urbanistica nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili. In particolare la nota prot. PG/2011/63963 del 10/03/2011 chiarisce che *“l'autorizzazione alla installazione dell'impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere connesse, non comporta variante urbanistica quando si richiede di installare l'impianto in una delle aree idonee di cui alla delibera n. 28/2010; la necessità di effettuare la variante potrebbe però essere necessaria sotto il profilo espropriativo quando le opere di connessione (per allacciare l'impianto alla rete elettrica) debbano attraversare aree che non siano nella disponibilità del richiedente. In tal caso il richiedente dovrà, con la domanda di autorizzazione, chiedere l'attivazione della procedura espropriativa e nell'ambito del procedimento unico deve essere effettuata variante con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle opere; la necessità della procedura espropriativa viene meno nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione abbia concluso accordi bonari con tutti i proprietari delle aree interessate dall'attraversamento della linea elettrica”*.

Nel caso specifico parte del tracciato delle opere di connessione (cavidotto MT interrato), indicato da e-distribuzione nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), interessa anche terreni che risultano essere catastalmente di proprietà privata e che attualmente non si trovano nella disponibilità del Proponente. Pertanto, alla luce del parere sopra riportato, rendendosi necessaria l'attivazione di una procedura espropriativa, si rende necessaria anche variante urbanistica (in particolare coinvolgendo il Piano Operativo Comunale – POC) per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Questa impostazione è coerente con la prevista attivazione del procedimento autorizzatorio unico ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.: si rammenta, infatti, che l'art.12 comma 3 del citato decreto specifica che l'autorizzazione unica *“[...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*. A tal proposito, la documentazione per l'istanza di autorizzazione unica contiene specifica Proposta di Variante urbanistica dello strumento vigente del Comune di Polesine Zibello – disciolto Comune di Polesine Parmense (elaborato CoD081_FV_BPR_00068_PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 75 / 81
		Numero Revisione
		00

5.2 Compatibilità della soluzione di connessione con gli strumenti di pianificazione

Considerando, come riportato nel paragrafo precedente e meglio descritto negli elaborati progettuali, che la linea elettrica MT di progetto sarà interamente realizzata in cavo interrato, si ritiene che tale intervento progettuale non potrà in alcun modo interferire con gli aspetti di carattere territoriale e, in particolare, di tipo paesaggistico espressi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Rispetto a tale elemento progettuale, pertanto, si ritiene opportuno trattare unicamente gli aspetti urbanistici direttamente interessati ed espressi dalla pianificazione comunale.

Dall'analisi della Tavola di "2A.1 - Vincoli e tutele del territorio" del P.S.C. del disciolto Comune di Polesine Parmense (Figura 43) si evince che i cavidotti interrati interessano:

- area di fascia C del P.A.I. (normata dall'articolo 18 delle N.T.A. di P.S.C.);
- in parte una "zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale: i dossi" (normata dall'art. 19 delle N.T.A. di P.S.C.).

Per quanto attiene all'interessamento dell'area di fascia C del P.A.I. del Po, l'articolo 18 delle N.T.A. di Piano, evidenziando che entro la fascia C sono ricomprese "*aree non interessate da problematiche idrauliche significative*", rimanda alla consultazione dell'art. 31 "Area di inondazione per piena catastrofica – Fascia C" delle N.T.A. del P.A.I. Occorre osservare che suddetto articolo, al comma 4, dispone che compete agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica la regolamentazione delle attività consentite, i limiti ed i divieti.


Si evidenzia che la modalità di realizzazione dei cavidotti sarà interamente in cavo interrato e non sarà invasiva, interesserà strade esistenti o terreni riducendo al minimo l'effettiva occupazione di suolo; in particolare, i cavidotti di collegamento che non interesseranno le esistenti sedi stradali saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. La cabina di consegna sarà collegata in antenna alla CP esistente di Vidalenzo in area già dedicata alle infrastrutture di rete.

Per quanto sopra argomentato non si ravvedono elementi ostativi alla realizzazione delle opere di collegamento alla rete del gestore nazionale.

Per quanto riguarda i dossi di pianura, l'articolo 19 delle N.T.A. di Piano relativo alla tutela dei dossi dispone la possibilità di realizzazione di "*nuovi edifici, nel rispetto delle disposizioni dei relativi ambiti territoriali*" per i quali "*dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche edilizie ed urbanistiche*:"

- *altezza massima: 1 piano fuori terra;*
- *localizzazione adiacente ad impianti già esistenti;*
- *rispetto delle specifiche disposizioni definite nel RUE l'edilizia in ambito rurale.*

In queste aree sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche e ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fini a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti".

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 77 / 81
		Numero Revisione
		00

m) del Canale di Busseto, normati dall'art. 21 delle N.T.A. di Piano, nonché la “fascia di pertinenza fluviale” relativa al summenzionato canale, le cui disposizioni sono riscontrate all'articolo 17 delle Norme di Piano.

Come riportato all'art. 21 sopra indicato, *“Il P.S.C. individua con apposito simbolo grafico i beni sottoposti all'art. 142 lettera c) del D. Lgs. 42/04. Rientrano in questo ambito:*

[...]

b) i corsi d'acqua indicati come meritevoli di tutela di rango comunale riportati in Allegato 5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: [...], il Canale di Busseto [...].

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137” definisce le attività ammesse entro i 150 m dal piede degli argini dei corsi d'acqua tutelati.

[...]”

Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo paesaggistico indicato dal PSC, innanzi tutto si evidenzia che il portale regionale minERva, che rappresenta il punto di riferimento e di condivisione delle informazioni detenute dalla Direzione Generale Cura del Territorio ed Ambiente della Regione Emilia-Romagna che ha provveduto ad un lavoro di rilevazione e condivisione dei vincoli paesaggistici con la Soprintendenza, non riporta il Canale di Busseto tra i corsi d'acqua sottoposti alle disposizioni dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.

Inoltre, per completezza di trattazione, anche il sito istituzionale della Regione Emilia – Romagna <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>, che raccoglie l'archivio dei beni culturali regionali soggetti a vincolo di tutela, non riporta il Canale di Busseto tra i corsi d'acqua sottoposti alle disposizioni dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.

Nel complesso, quindi, si ritiene che queste fonti informative aggiornino e superino quanto riportato dal PSC del disciolto Comune di Polesine Parmense, identificando il Canale di Busseto come non sottoposto a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.


In ogni caso, considerando che la realizzazione della linea interrata MT di progetto non comporterà alcuna modificazione dello stato dei luoghi, essa non risulta soggetta al rilascio di autorizzazione paesaggistica, di tipo ordinario o semplificato.

Con riferimento all'interessamento della “fascia di pertinenza fluviale” relativa al Canale di Busseto, l'art.17 delle Norme di Piano specifica che suddetta fascia è un ambito che comprende, per il territorio comunale, la “fascia di 50 m dei corsi d'acqua elencati” alla lettera a) ovvero dell’*“alveo dei corsi d'acqua indicati come meritevoli di tutela di rango comunale riportati in Allegato 5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: [...], il Canale di Busseto [...].*

“Nel rispetto di quanto indicato dal P.T.C.P., la tutela delle fasce di cui al presente articolo persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico – culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.

[...]

Fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale, le opere di cui al comma precedente non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa


	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 78 / 81
		Numero Revisione
		00

alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.”

Per quanto attiene al caso di specie, non si ravvisano elementi di incompatibilità per le opere in esame, che determineranno l’attraversamento del canale e quindi l’interessamento della fascia qui considerata in cavo interrato, senza comportare alcun tipo di compromissione di cui all’art.17 sopra riportato.

Dall’analisi della Tavola 2B.1 (Figura 44) si rileva, altresì, l’interferenza della linea di connessione di progetto con la “fascia di rispetto degli elettrodotti 132 kV”; le disposizioni delle N.T.A. del P.S.C. sono contenute nell’art.58 “Fascia di rispetto degli elettrodotti” in cui sono richiamate le distanze minime di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o di una sottostazione o i disposti relativi alle edificazioni. Con specifico riferimento al caso di specie l’articolo in parola dispone “*l’obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all’interno delle stesse, di richiedere all’Ente o Gestore preposto il nulla osta di competenza*”.

Per quanto sopra riportato, quindi, il Proponente dovrà ottenere il nulla osta di competenza del Gestore nazionale che sarà specificatamente invitato alla Conferenza di Servizi di approvazione del progetto in esame; si evidenzia, in ogni caso, che l’interferenza con la fascia di rispetto dell’elettrodotto è generata dalle linee di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete nazionale interrate, ovvero non da opere di edificazione.




LEGENDA

Fasce di pertinenza fluviali (50 metri)	
Beni di interesse paesaggistico (150 metri)	
Edifici di interesse storico	
Strade di progetto	
Fascia di rispetto degli impianti di depurazione	
Fascia di rispetto stradale	
Fascia di rispetto degli elettrodotti 132 kv	
Linea degli elettrodotti 15 kv esistente	
Linea degli elettrodotti 15 kv di progetto	
Limite di rispetto cimiteriale	
Perimetro centro abitato	
Confine comunale	

Figura 44 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete su stralcio Tav. Vincoli 2B.1 del P.S.C. del disciolto Comune di Polesine Parmense (in rosso le aree in disponibilità del Proponente, in linea magenta la linea di connessione MT di progetto alla rete del Gestore nazionale).

Dalla consultazione delle Tavole di R.U.E. 1.1 e 1.2 (Figura 45) si evince che la linea di connessione di progetto interesserà “ambiti di valorizzazione della vocazione produttiva” (art.39 delle N.T.A. del Regolamento Edilizio), determinando il collegamento con l'esistente C.P. Vidalenzo individuata come “Attrezzature urbane” (art. 54).


	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina 80 / 81
		Numero Revisione
		00

Non si rilevano elementi di incompatibilità per la realizzazione delle linee di connessione interrato di progetto con le disposizioni dell'art.39 di R.U.E. in quanto queste ultime in genere regolamentano interventi edilizi.

Per quanto attiene alla cabina primaria di trasformazione, la Soluzione Tecnica Minima Generale entro l'area della C.P. esistente prevede l'installazione di un trasformatore ed opere accessorie.


Come riportato sopra, tale cabina risulta inclusa in "Attrezzature urbane", normate dall'art.54 delle NTA che dispone quanto segue: *"Le aree classificate ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini delle opere di urbanizzazione secondaria. Valgono le disposizioni contenute nelle norme di PSC. Attraverso intervento diretto disciplinato dal presente regolamento sono previsti interventi di manutenzione ed integrazione delle strutture esistenti, nonché interventi previsti in progetti di opere pubbliche già approvati. Ogni altro intervento, compresa la realizzazione di nuove strutture, può essere programmato in sede di POC."*

Considerando che gli interventi previsti in corrispondenza della C.P. esistente consistono nell'installazione di un trasformatore ed opere accessorie, si ritiene che gli stessi si configurino come interventi di "integrazione delle strutture esistenti" e la loro attuazione risulti, pertanto, pienamente compatibile con quanto previsto dal RUE.



AMBITI RURALI	
Ambito di valorizzazione ambientale della golena di Polesine	
Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva	
Ambiti periurbani con funzione ecologica	
Ambiti rurali di valore ambientale	
AMBITI PER DOTAZIONI TERRITORIALI	
Dotazioni urbane e territoriali	
Attrezzature urbane (AU)	
Attrezzature a servizio delle attività produttive e attrezzature speciali	
AMBITI PER LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE	
Aree per la viabilità ordinaria ed esistente	
Aree per la viabilità di progetto	
Rete ciclo-pedonale principale	
Perimetro e numero identificativo delle schede d'ambito	
Confine comunale	
Alveo fiume Po	

Figura 45 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete su stralcio Tav. 1.1 e 1.2 del R.U.E. del disciolto Comune di Polesine Parmense (in rosso le aree in disponibilità del Proponente, in linea magenta tratteggiata la linea MT di progetto di connessione alla rete del Gestore nazionale).

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina -
		Numero Revisione
		00

Allegato 1

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -
risposta a istanza di interpello,
MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023*



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA
DIVISIONE III – ENERGIE RINNOVABILI

AL COMUNE DI VILLALBA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
VIA VITTORIO VENETO 97, 93010
PROTOCOLLO@COMUNE.VILLALBA.CL.IT

E, P.C.

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIE@PEC.MITE.GOV.IT

OGGETTO Chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021.

Istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii

Con riferimento alla nota prot. n. 3180 del 30/05/2023, trasmessa a mezzo mail pec in data 30 maggio 2023, con cui codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 ai sensi dell'art. 3-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si risponde quanto segue.

PREMESSE

In data 30 maggio 2023 è stata acquisita al protocollo n. 3180 del Comune di Villalba una istanza di chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 con la quale si è denunciato quanto segue:

- da parte di alcuni operatori viene richiesto al Comune di Villalba, in quanto ente locale responsabile della procedura autorizzativa, di procedere ai sensi dell'Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 come convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, senza valutazioni ambientali, alla

autorizzazione in Procedura Abilitativa Semplificata di un impianto fotovoltaico con potenza inferiore a 10 MW;

- tale impianto è situato a una distanza inferiore ai 500 metri da impianti fotovoltaici esistenti (a terra di potenza superiore a 20 kW), trattandosi nella specie di area idonea.

QUESTIONE

Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente Direzione motivato parere sulla questione che segue:

1. *conferma che nella definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici;*
2. *conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).*

QUADRO NORMATIVO

1. **D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»:**

- **Art. 20** (rubricato «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»), **comma 8, lett. c-ter) n. 2)**:

«8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

2. **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»:**

- **Art. 268** (rubricato «Definizioni»), **comma 1, lettera h)**:

«h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;».

3. **D.M. 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte**

solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387» (Gazz. Uff. 23 febbraio 2007, n. 45)

- **Premesse**

«Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette»

- **Art. 5** (rubricato «Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti»), **comma 8:**

«8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette».

4. Risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2012, con oggetto «Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza», Parte I;

- **Parte 1.** (rubricato «Scambio sul posto, cumulabilità della potenza degli impianti»).

«Con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 e, successivamente, con la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, la scrivente ha precisato, tra l'altro, che qualora un ente non commerciale sia "soggetto responsabile" di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, che per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto o su un'area di pertinenza) risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici della sede dell'ente medesimo, l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (in seguito GSE) non assume rilevanza fiscale. Diversamente, se l'impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA».

5. la Circolare 36/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 Dicembre 2013 OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali, Allegati: 1, Parte 6, pg 35;

- **Allegati: 1, Parte 6,** (rubricato «Disciplina dello scorporo del valore del terreno ai fini dell'ammortamento»).

«Si ritiene, pertanto, che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale».

PARERE

Si riscontra il quesito sollevato da codesto ufficio, con nota prot. n. 3180 del 30/05/2023, in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021.

Riguardo al tale richiesta, si osserva quanto di seguito riportato, anticipando che l'interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in valutazione appare condurre alla conclusione in virtù della quale nella definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW.

A tali fini, giova in primo luogo rilevare che la previsione legislativa di aree da considerarsi immediatamente idonee (e dunque nella fase antecedente la determinazione delle medesime aree da parte delle Regioni sulla base dei criteri statali previamente stabiliti) si inserisce nel solco del rilevante pacchetto di misure adottate dal legislatore nazionale al fine di riscontrare l'esigenza di promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile a fronte degli obiettivi sfidanti nazionali ed europei.

Nell'ambito di tale strategia, si inserisce per l'appunto l'intervento normativo di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, teso a prevedere un novero rilevante di misure finalizzate a velocizzare in modo significativo l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso un approccio semplificativo che possa consentire ed accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in maniera più armonioso ed efficace su tutto il territorio nazionale, valorizzando il coinvolgimento proattivo dei territori interessati.

La disciplina prescritta per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, un novero di aree considerate immediatamente idonee nelle more della puntuale individuazione di superfici e aree idonee ad opera di specifici decreti ministeriali.

Tale disposizione, alla lettera c-ter), punto 2), regola la possibilità che, con esclusivo riferimento ad *«impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,»* e *«in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»*, vengano considerate quali idonee le *«le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento»*¹.

Pertanto, la previsione consente la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, e delle relative opere connesse, anche su aree interne ad impianti e stabilimenti industriali nonché su aree classificate quali agricole a condizione che vengano situate in un perimetro di *«non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento»*.

La disposizione, inoltre, indica quale riferimento espresso per la definizione di stabilimento quanto previsto dall'art. 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si individua lo stabilimento come *«il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività»*.

¹ V. art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2), del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»*.

Tanto premesso, la questione in valutazione attiene alla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale. Tanto, al fine di consentire l'applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell'art. 20, comma 8, *c-ter*, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall'impianto stesso.

Al fine di fornire una corretta interpretazione delle norme in esame, occorre indagare la *ratio* posta a fondamento della scelta legislativa che le ha individuate.

La previsione di un limite di non più di 500 metri di distanza da impianti e stabilimenti industriali, per ritenere zone agricole quali idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici a terra, risulta essere il frutto di un contemperamento di diversi interessi contrapposti.

Tale bilanciamento trova causa nella necessità da un lato di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili² e dall'altro di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.

Infatti, l'applicazione del medesimo regime autorizzatorio previsto per le aree idonee alle zone agricole in un perimetro di non più di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali appare giustificata dall'esigenza di consentire la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell'area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente interessate dagli effetti derivanti dall'esercizio delle attività industriali.

Proprio tali attività, sono richiamate nella definizione di stabilimento fornita nell'art. 268 (rubricato «Definizioni»), comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*». Tale nozione, che con esclusivo riferimento alle attività esercitate ben può essere estesa a quella di impianto industriale, si riferisce, per quanto di interesse, al luogo in cui «*il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti*».

Un impianto fotovoltaico, infatti, è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo.

Il fatto che l'impianto fotovoltaico, di potenza superiore ai 20kW, nella sua produzione del bene energia elettrica non produca direttamente emissioni non osta all'attribuzione della qualifica di stabilimento in quanto l'art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede anche che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta anche al «luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività», dove l'attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene.

Il decreto ministeriale³ del 19 febbraio 2007 emanato dal Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto, per perseguire lo scopo di diffusione delle fonti rinnovabili, ovvero della produzione elettrica dal fotovoltaico per uso domestico e di autoconsumo fissando la soglia dei 20 KW, di ribadire sia nelle premesse, dove si specifica che «*gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette*», che nell'art. 5, comma 8, dove si stabilisce che «*gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono*

² Cfr., *ex multis*, Corte Cost., sent. n. 76 del 2022 nella misura in cui chiarisce come i principi fondamentali di «*celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (... n.d.r.) sono al contempo attuativi di direttive dell'Unione europea e riflettono anche impegni internazionali volti a favorire l'energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019)*».

³ D.M. 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale» che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono di ritenersi impianti non industriali. Ne consegue che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a tale soglia siano da ritenersi compresi nella categoria degli impianti industriali.

Tale definizione e classificazione è stata ribadita anche dall'Agenzia delle Entrate, anche se per fini diversi alla classifica degli impianti fotovoltaici, ai fini fiscali nella risoluzione n. 32/E del 4 aprile 2012 dove si chiarisce che *«l'impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA»* e dunque afferma che gli impianti di potenza di potenza superiore a 20 kW svolgono un'attività commerciale.

L'Agenzia delle Entrate tramite la Circolare 36/E del 19 dicembre 2013 avendo ad oggetto proprio gli aspetti catastali e aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici specifica che *«Si ritiene, pertanto, che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale»*. Appare, dunque, evidente che per gli impianti la classificazione catastale di dove è collocato l'impianto fotovoltaico non rilevi.

In via di conclusione un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento anche al "luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Pertanto, si conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).


Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

[Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale ai sensi



Valeria Amendola
Ministero della
Transizione
ecologica
DIRETTORE
GENERALE
08.08.2023
08:56:24
GMT+01:00

	ID Documento Committente CoD081_FV_BPR_00044	Pagina -
		Numero Revisione
		00

Allegato 2

*Note agronomiche, dichiarazione affittuario e
Piani colturali annate 2021-2022-2023
delle aree di progetto*

Note tecniche agronomiche

Impianto Fotovoltaico in Comune di Zibello Polesine (PR)

Le presenti note tecniche sono redatte dal Dott. Agronomo Giuseppe Miceli, socio di "Miceli Solari Agronomi Studio Associato", con sede in viale Sant'Ambrogio 19 a Piacenza, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Piacenza (PC) al n. 254, con lo scopo di integrare la documentazione allegata al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico in Località Ardella, in comune di Polesine Zibello (PR).

L'obiettivo delle presenti è di riferire i risultati delle opportune indagini svolte presso il conduttore del fondo in oggetto, utili a definire l'eventuale presenza di "produzioni agricole certificate", come previsto dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla Deliberazione Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 125/2023).

Le informazioni raccolte presso l'affittuario coltivatore del fondo hanno consentito di appurare che nell'area indagata non sono in atto, né sono state presenti nel corso degli ultimi tre anni, tali particolari coltivazioni. Tale circostanza è stata riscontrata attraverso le opportune indagini in azienda e dalla verifica dei relativi piani colturali PAC (qui allegati), formalizzata, poi, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) resa dallo stesso conduttore dei fondi, anch'essa qui allegata.

Dalla dichiarazione si evince:

- che la "SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA DI TANZI TOLENTI S.S.", di cui è Legale Rappresentante il Sig. Tanzi Tolenti, è affittuaria dei terreni intestati a RUBINI GIAN LUIGI, nato a CREMONA (CR) il 09/11/1956, C.F. RBNGLG56S09D150C, siti in Comune di Polesine Zibello (PR), censiti catastalmente alle particelle 51, 52, 38, 54 del foglio 15, in forza di Contratto di affitto agraria che avrà scadenza in data 31/12/2024;
- che nelle ultime tre annate agrarie, i terreni sono stati coltivati in avvicendamento erba medica e grano duro;
- che gli appezzamenti di cui sopra non sono stati oggetto di particolari "produzioni agricole certificate", quali: le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n.4/2011 - SQNPI), le denominazioni d'origine e le

indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione.

A scanso di equivoci, è doveroso precisare che i terreni di cui trattasi ricadono nell'areale di produzione del Parmigiano Reggiano DOP e che l'erba medica (foraggio) prodotta può anche rientrare nella filiera alimentare delle vacche.

Si fa rilevare, tuttavia, che il formaggio Parmigiano Reggiano deve essere prodotto da latte proveniente da allevamenti ricadenti nel territorio della zona geografica delimitata e secondo un disciplinare di produzione molto stringente (N. UE: PDO-IT-02202 – 14.11.2016), che regola la produzione del latte crudo in stalla e le modalità di trasformazione del formaggio finito in caseificio, ma non la produzione del foraggio ad esse destinato.

Il disciplinare specifica, inoltre, che le bovine da latte del territorio devono obbligatoriamente essere alimentate con almeno il 75 % della sostanza secca di foraggi (prati stabili e/o medica) coltivati all'interno dell'area geografica, mentre il restante 25% può avere provenienza diversa.

Va ribadito, pertanto, che il disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano definisce regole solo riguardo alla produzione del latte ed alle modalità di trasformazione per l'ottenimento delle forme, mentre non prevede particolari norme riferibili alla coltivazione del foraggio che, quindi, non può essere considerato in nessun modo una coltivazione certificata, fatti salvi i casi di produzioni provenienti da aziende agricole che aderiscono volontariamente a disciplinari afferenti a programmi di gestione integrata o BIO, a filiere, a marchi di qualità.

Tanto si doveva, in ottemperanza dell'incarico ricevuto.

Piacenza 09/05/2024

Dottore Agronomo
Giuseppe Miceli



DICHIARAZIONE AFFITTUARIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto **TANZI TOLENTI**, C.F. TNZBRN39H30B293B, nato a Busseto (PR), il 30/06/1939 e residente in Busseto (PR), Via Consolatice inferiore, 12, di cittadinanza Italiana, in qualità di **Legale Rappresentante della "SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA DI TANZI TOLENTI S.S."** con sede in Busseto (PR), Via Consolatice inferiore, 12, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
i seguenti stati, qualità personali o fatti

- Che la "SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA DI TANZI TOLENTI S.S.", di cui è Legale Rappresentante, risulta essere affittuaria dei terreni, intestati a RUBINI GIAN LUIGI, nato a CREMONA (CR) il 09/11/1956, C.F. RBNGLG56S09D150C, siti in Comune di Polesine Zibello (PR), censiti catastalmente alle particelle 51, 52, 38, 54 del foglio 15, in forza di Contratto di affittanza agraria che avrà scadenza in data 31/12/2024
- Che i terreni di cui alle particelle 51, 52, 38, 54 del foglio 15 di Polesine Zibello (PR) nelle ultime tre annate agrarie sono stati coltivati a erba medica e grano duro.
- Che i terreni di cui alle particelle 51, 52, 38, 54 del foglio 15 di Polesine Zibello (PR) nelle ultime tre annate agrarie non sono stati oggetto di coltivazioni definibili "produzioni agricole certificate", quali: le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n.4/2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione.

Busseto (PR), 9/05/2024

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento

IL DICHIARANTE



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

SCANSIONE CARTA D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE

8002

Cognome	TANZI TOLENTI
Nome	LUCIANO
nato il	27/08/1969
(atto n.	216 1 A 1969
a	SAN SECONDO PARMENSE (PR)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	BUSSETO
Via	CONSOLATICO INFERIORE 12
Stato civile	---
Professione	---
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	mt. 1,68
Capelli	NERI
Occhi	MARRONE SCURO
Segni particolari	neo anulare sx.

Firma del titolare *Tommaso Toleuti*
BUSSETO 09/12/2014

D'ORDINE DEL SINDACO
(Rag. Rita Mingardi)

Impronta del
indice sinistro

002

<p>SCADENZA 27/08/2025</p> <p>Diritti Euro 5.42</p> <p>AV 3924849</p>	<p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>COMUNE DI BUSSETO (PR)</p> <p>CARTA D'IDENTITA'</p> <p>N° AV 3924849</p> <p>DI TANZI TOLENTI</p> <p>LUCIANO</p>
---	---

0224-00V-ROMA

PIANI CULTURALI ANNATE 2021-2022-2023



2021

Princ.	Coltura/Varieta	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Superficie
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00038 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
N	888 - SEMINATIVI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 31/12/2020	1.1423
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 31/12/2020	0.0097
N	000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2021 - 10/11/2021	0.0008
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00051 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	888 - SEMINATIVI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2021 - 10/11/2021	0.0003
S	888 - SEMINATIVI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2021 - 10/11/2021	0.3652
N	888 - SEMINATIVI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 31/12/2020	0.1873
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00038 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 10/11/2021	12.9790
S	788 - SEPI E FASCE ALBERATE - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 10/11/2021	0.0551
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00051 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 10/11/2021	1.1938
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00052 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 10/11/2021	13.9207
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 10/11/2021	0.0603

Settore: PC - Piano Culturale - DOMANDA PIANO CULTURALE

Domanda: 5226438 - Azienda: 00286630348 - SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA DI TANZI TOLENTI S.S.

10/21



Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Superficie
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00054 - Subalterno: null Irrigabilità 'SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 10/11/2021	1,7232
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2020 - 10/11/2021	0,0859

Settore: PC - Piano Culturale - DOMANDA PIANO COLTURALE

Domanda: 5226438 - Azienda: 00286630348 - SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA DI TANZI TOLENTI S.S.

11/21

Princ.	Cultura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
IRRIGABILITÀ - Sezione: Foglio 14 - Particella: 00038 - Subalterno: null Irrigabilità SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 -	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,5178
S	362 - PLATONE						
S	157 - USO NON AGRICOLA - FABBRICATI - 000 - - 000 -	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0399
	000 - NESSUNA VARIETÀ						
IRRIGABILITÀ - Sezione: Foglio 14 - Particella: 00038 - Subalterno: null Irrigabilità SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 -	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,1870
S	362 - PLATONE						
S	336 - PRATO POLIFITA - 002 - DA FORAGGIO - 051 - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 044 - MISTO	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0003
S	000 - NESSUNA VARIETÀ						
S	157 - USO NON AGRICOLA - FABBRICATI - 000 - - 000 -	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0002
	000 - NESSUNA VARIETÀ						
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00038 - Subalterno: null Irrigabilità SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	336 - PRATO POLIFITA - 002 - DA FORAGGIO - 051 - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 044 - MISTO	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0003
S	000 - NESSUNA VARIETÀ						
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	12,8144
S	000 - NESSUNA VARIETÀ						
S	562 - ERBA MEDICA - 102 - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,1640
S	000 - NESSUNA VARIETÀ						
S	788 - SIEPI E FASCE ALBERATE - 000 - - 000 -	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0550
	000 - NESSUNA VARIETÀ						
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00051 - Subalterno: null Irrigabilità SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	336 - PRATO POLIFITA - 002 - DA FORAGGIO - 051 - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 044 - MISTO	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0003
S	000 - NESSUNA VARIETÀ						
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	1,1834
	000 - NESSUNA VARIETÀ						

Princ.	Cultura/Varieta'	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00052 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	9,2712
S	562 - ERBA MEDICA - 102 - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	4,6495
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0603
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00054 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 102 - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	1,7232
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2021 - 10/11/2022	0,0858
						Superficie Totale:	124,9320
						Superficie al 15/05:	124,9320
						Superficie SAU al 15/05:	122,2803

UNITA' ARBOREE VITE				
Varieta'/Forma allevamento	Anno impianto	Sesto d impianto	Numero ceppi	Fase allevamento
Superficie totale:				

Agenzia Regionale per le Erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna

Domanda	5551626
Bando	24/10/2022

REG. (UE) DM n.162

PIANO COLTURALE

PC - Piano Colturale

PIANO COLTURALE 2023

Fase: Creazione domanda

Struttura COMPETENTE : AGREA

Finalita' presentazione domanda
Modifica n.

DOMANDA PIANO COLTURALE

Domanda presentata per il tramite di:

CAA LOCALE CONFAGRICOLTURA BUSSETO

Spazio per la trascrizione del n. di protocollo
AZIENDA

Cuaa 00286630348	Partita IVA 00286630348	Provincia PARMA	Numero REA 204583
Forma Giuridica	SOCIETA' SEMPLICE		
Ragione sociale	SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA DI TANZI TOLENTI S.S.		
DOMICILIO O SEDE LEGALE (Il domicilio e la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con AGREA)			
C.A.P. 43011	Frazione		
Indirizzo VIA CONSOLATICO INFERIORE 12	Comune BUSSETO	Provincia Registro Imprese PR	
	PEC COLOMBAROLA@PEC.IT	Caa Denominazione CONFAGRICOLTURA BUSSETO	

PERSONA**Codice Fiscale**

TNZBRN39H30B293B

Sesso

M

Data di Nascita

30/06/1939

Comune di Nascita

BUSSETO

Cognome

TANZI TOLENTI

Nome

BRUNO

Indirizzo

VIA CONSOLATICO INFERIORE N 12

C.A.P.

43011

Comune di Residenza

BUSSETO

Provincia di Residenza

PARMA

Numero Telefono**E-Mail**

PARCELLA DI RIFERIMENTO

CODICE PARCELLA	CODICE SUOLO	DESCRIZIONE SUOLO	SUPERFICIE	CODICE PARCELLA	CODICE SUOLO	DESCRIZIONE SUOLO	SUPERFICIE
0818EMR061BU226A	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0213	0818EMR061BU226A	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0213
0818EMR061BU228E	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0016	0818EMR061BU228E	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0016
0818EMR061BU230N	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0233	0818EMR061BU230N	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0233
0818EMR061BU234V	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0056	0818EMR061BU234V	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0056
0818EMR061BU240O	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0934	0818EMR061BU240O	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0934
0818EMR073AE661O	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0393	0818EMR073AE661O	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0393
0818EMR073AJ429E	690	ACQUE	0.213	0818EMR073AJ429E	690	ACQUE	0.213
0818EMR073AZ122V	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.01	0818EMR073AZ122V	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.01
0818EMR073AZ124Z	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	11.1722	0818EMR073AZ124Z	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	11.1722
0818EMR073AZ126F	651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZ	0.2455	0818EMR073AZ126F	651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZ	0.2455
0818EMR073AZ128J	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.6538	0818EMR073AZ128J	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.6538
0819EMR073AF703T	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	4.8367	0819EMR073AF703T	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	4.8367
0819EMR073AF705Z	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0083	0819EMR073AF705Z	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0083
0819EMR073AF714W	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.4858	0819EMR073AF714W	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.4858
0819EMR073AP221M	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.9866	0819EMR073AP221M	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.9866
0819EMR073AP224V	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.1462	0819EMR073AP224V	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.1462
0819EMR073AP228F	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	12.4817	0819EMR073AP228F	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	12.4817
0819EMR073AP232S	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	0.0528	0819EMR073AP232S	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	0.0528
0820EMR061AH109K	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0014	0820EMR061AH109K	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0014

CODICE PARCELLA	CODICE SUOLO	DESCRIZIONE SUOLO	SUPERFICIE	CODICE PARCELLA	CODICE SUOLO	DESCRIZIONE SUOLO	SUPERFICIE
0820EMR061AH111Q	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.1383	0820EMR061AH111Q	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.1383
0820EMR061AH113X	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0071	0820EMR061AH113X	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0071
0820EMR061AH116F	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0311	0820EMR061AH116F	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0311
0820EMR061AH118J	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0232	0820EMR061AH118J	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0232
0820EMR061AH120S	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	4.4141	0820EMR061AH120S	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	4.4141
0820EMR061AH125E	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0034	0820EMR061AH125E	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0034
0820EMR061AH127I	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0297	0820EMR061AH127I	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0297
0820EMR061AH129M	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0094	0820EMR061AH129M	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0094
0820EMR061AH791P	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	29.8161	0820EMR061AH791P	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	29.8161
0820EMR061AH802N	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0354	0820EMR061AH802N	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0354
0820EMR073AQ299L	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0151	0820EMR073AQ299L	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0151
0820EMR073BB450B	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	11.1579	0820EMR073BB450B	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	11.1579
0820EMR073BB821H	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	0.0021	0820EMR073BB821H	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	0.0021
0820EMR073BB825U	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.9964	0820EMR073BB825U	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.9964
0820EMR073BE740L	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0568	0820EMR073BE740L	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0568
0820EMR073BE784X	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	5.1746	0820EMR073BE784X	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	5.1746
0820EMR073BF063E	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	1.3944	0820EMR073BF063E	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	1.3944
0820EMR073BF077P	789	MARGINI DEI CAMPI	0.0011	0820EMR073BF077P	789	MARGINI DEI CAMPI	0.0011
0822EMR061AA165D	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0054	0822EMR061AA165D	666	SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZI	0.0054
0822EMR061AA167H	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0244	0822EMR061AA167H	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0244

CODICE PARCELLA	CODICE SUOLO	DESCRIZIONE SUOLO	SUPERFICIE	CODICE PARCELLA	CODICE SUOLO	DESCRIZIONE SUOLO	SUPERFICIE
0822EMR073AE142B	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	0.0002	0822EMR073AE142B	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	0.0002
0822EMR073AE144F	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0001	0822EMR073AE144F	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA -	0.0001

RIEPILOGO MACROUSI

Macrousi	Coltura	Varietà	Superficie (Ha)
040 - SUPERFICI SEMINABILI	1053 - (587) GRANO (FRUMENTO) TENERO - (011) FAVE, SEMI, GRANELLA	000 - NESSUNA VARIETA'	4,4504
	1335 - (562) ERBA MEDICA - (002) DA FORAGGIO - (054) PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - (043) DI LEGUMINOSE	000 - NESSUNA VARIETA'	87,7327
	1651 - (666) SEMINATIVI	000 - NESSUNA VARIETA'	8,3742
	1671 - (002) GRANO (FRUMENTO) DURO - (011) FAVE, SEMI, GRANELLA	415 - RGT LEONDUR	15,3418
	1996 - (093) TRITICALE - (002) DA FORAGGIO - (053) ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - (045) DI GRAMINACEE	000 - NESSUNA VARIETA'	11,9749

Macrousi	Coltura	Varietà	Superficie (Ha)
	2022 - (336) PRATO POLIFITA - (002) DA FORAGGIO - (051) AVVICENDATO - NON PERMANENTE - (044) MISTO	000 - NESSUNA VARIETA'	0,0067
		Totale Sup. Macrouso:	127.8807
100 - COLTURE PERMANENTI (ARBOREE)	1434 - (651) COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE	000 - NESSUNA VARIETA'	0,2455
		Totale Sup. Macrouso:	0.2455
780 - ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO	1257 - (788) SIEPI E FASCE ALBERATE	000 - NESSUNA VARIETA'	0,2389
	1347 - (785) GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	000 - NESSUNA VARIETA'	0,1560
	1517 - (386) MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI	000 - NESSUNA VARIETA'	0,0229
		Totale Sup. Macrouso:	0.4178
880 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI (AREE OCCUPATE DA FABBRICATI, GIARDINI)	1605 - (157) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	000 - NESSUNA VARIETA'	2,8224
		Totale Sup. Macrouso:	2.8224
920 - USO NON AGRICOLO - ALTRO (AREE OCCUPATE DA ACQUE)	1707 - (156) USO NON AGRICOLO - ALTRO	000 - NESSUNA VARIETA'	0,3894
		Totale Sup. Macrouso:	0.3894
		Superficie Totale Macrousi:	131.7558

PIANO COLTURALE ALFANUMERICO

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 16 - Particella: 00022 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,4858
S	156 - USO NON AGRICOLO - ALTRO - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,2130
S	788 - SIEPI E FASCE ALBERATE - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,1074
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 17 - Particella: 00026 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	1,3945
S	156 - USO NON AGRICOLO - ALTRO - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,1764
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 17 - Particella: 00039 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	6,9240
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,0080
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 17 - Particella: 00063 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
N	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 31/12/2022	0,0370
N	666 - SEMINATIVI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Nessuna pratica	Convenzionale			11/11/2022 - 31/12/2022	4,4084
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 3 - Particella: 00020 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/02/2023 - 10/11/2023	4,5778

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/02/2023 - 10/11/2023	0,0903
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 3 - Particella: 00027 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/02/2023 - 10/11/2023	0,5972
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/02/2023 - 10/11/2023	0,0052
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 3 - Particella: 00039 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0643
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0178
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 3 - Particella: 00061 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	336 - PRATO POLIFITA - 002 - DA FORAGGIO - 051 - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 044 - MISTO 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,0006
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,0215
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 3 - Particella: 00062 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	3,9250
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,2415
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00003 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	3,2231

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
S	587 - GRANO (FRUMENTO) TENERO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	2,5733
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,1990
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00004 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	093 - TRITICALE - 002 - DA FORAGGIO - 053 - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - 045 - DI GRAMINACEE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	2,7993
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0071
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00005 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	093 - TRITICALE - 002 - DA FORAGGIO - 053 - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - 045 - DI GRAMINACEE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	9,1718
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0292
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,1488
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00024 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	8,7512
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,3817
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00025 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	5,0985

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,2107
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00029 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/02/2023 - 10/11/2023	4,1092
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00034 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	093 - TRITICALE - 002 - DA FORAGGIO - 053 - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - 045 - DI GRAMINACEE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,0038
S	587 - GRANO (FRUMENTO) TENERO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	1,8771
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	8,6009
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,1501
S	788 - SIEPI E FASCE ALBERATE - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,0039
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00035 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0761
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00036 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,5116
S	386 - MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,0229
(PR)BUSSETO - Sezione: - Foglio: 4 - Particella: 00037 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	7,0950

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
	PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	4)					
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,2005
S	788 - SIEPI E FASCE ALBERATE - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0153
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 31 - Particella: 00022 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Deroga set aside	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	1,6266
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 31 - Particella: 00028 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,8146
S	336 - PRATO POLIFITA - 002 - DA FORAGGIO - 051 - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 044 - MISTO 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0013
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0054
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 31 - Particella: 00029 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	651 - COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,2455
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	1,5334
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Deroga set aside	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	2,0596
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0910
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 31 - Particella: 00030 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE	Deroga set aside	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	4,4530

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
S	000 - NESSUNA VARIETA' 157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,1413
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 31 - Particella: 00058 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0325
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Deroga set aside	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	1,0039
S	788 - SIEPI E FASCE ALBERATE - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0484
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 40 - Particella: 00001 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	2,0568
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0049
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 40 - Particella: 00004 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,9944
S	336 - PRATO POLIFITA - 002 - DA FORAGGIO - 051 - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 044 - MISTO 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0048
S	788 - SIEPI E FASCE ALBERATE - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0639
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 40 - Particella: 00021 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0100
S	785 - GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI - 000 - - 000 - - 000 - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,1560
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 40 - Particella: 00048 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Culturale SEMINATIVO							

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	2,4309
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 41 - Particella: 00025 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,4914
(PR)FIDENZA - Sezione: - Foglio: 41 - Particella: 00108 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,5535
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00038 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0012
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	13,0333
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00051 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	1,1938
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00052 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	4,5100
S	562 - ERBA MEDICA - 002 - DA FORAGGIO - 054 - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - 043 - DI LEGUMINOSE 000 - NESSUNA VARIETA'	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	9,4107
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0604
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00054 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							

Princ.	Coltura/Varietà	Criterio di Mantenimento	Tipo di Agricoltura	Tipo di Semina	Fase Allevamento	Epoca di Semina	Sup. (Ha)
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	1,7232
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			11/11/2022 - 10/11/2023	0,0859
(PR)POLESINE ZIBELLO - Sezione: A - Foglio: 15 - Particella: 00151 - Subalterno: null Irrigabilita' SI - Rotazione Colturale SEMINATIVO							
S	002 - GRANO (FRUMENTO) DURO - 011 - FAVE, SEMI, GRANELLA - 000 - - 000 - 415 - RGT LEONDUR	Avvicendamento - Pratica ordinaria (ECO 4)	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,1993
S	157 - USO NON AGRICOLO - FABBRICATI - 000 - - 000 - - 000 - NESSUNA VARIETA'	Pratica Ordinaria	Convenzionale			01/01/2023 - 10/11/2023	0,2297
Superficie Totale:							123.3810
Superficie al 15/05:							123.3810
Superficie SAU al 15/05:							119.7514

UNITA' ARBOREE

Coltura/Varietà	Anno Impianto	Fase Allevamento	Densità Impianto (n piante/Ha)	Protezione	Superficie (Ha)
Superficie totale:					

UNITA' ARBOREE VITE

Varietà/Forma allevamento

Anno
impianto

Sesto d impianto

Numero
ceppi

Fase allevamento

Superficie

Superficie totale:

SERRE			
Coltura/Varietà	Epoca Semina	Superficie (Ha)	Tipologia Di Serra
Totale:			
Totale al 15/05:			

ALLEGATI

Cartaceo

CONDIZIONALITA

Condizione	SI/NO
Presenza di terreni ricadenti in fasce tampone lungo i corsi d'acqua	N
Terreni aziendali ricadenti anche parzialmente in Zone di Protezione Speciale (ZPS)	S
Terreni aziendali ricadenti anche parzialmente in zone di vulnerabilità ai nitrati	S
Terreni aziendali ricadenti anche parzialmente in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	N
Presenza in azienda di allevamenti zootecnici bovini/bufalini	S
Presenza in azienda di allevamenti zootecnici suini	N
Presenza di altri allevamenti non indicati nelle dichiarazioni di cui ai punti precedenti	N

VINCOLI CONDIZIONALITA' DA OSSERVARE

CAMBIAMENTI CLIMATICI - BCAA3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

ACQUA- CGO1 - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

ACQUA- CGO2 - Protezione delle acque provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Dir 91/676/CEE)

SUOLO - BCAA6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

SUOLO - BCAA7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Il sottoscritto si impegna a rispettare, in quanto applicabili, i vincoli e gli impegni sopra elencati, il cui rispetto è riferito all'intera superficie aziendale e ai capi allevati, anche se non a premio. Inoltre è consapevole del fatto che qualora in sede di controllo in loco o in corso di accertamenti successivi alla presentazione della domanda venisse riscontrata una difformità rispetto alle dichiarazioni rese, l'azienda non verrà comunque esonerata dall'applicabilità dei relativi vincoli di condizionalità.

Si impegna, inoltre, in caso di adesione alla misura misura 214 del PSR, a rispettare i requisiti aggiuntivi di condizionalità relativi all'uso di prodotti fitosanitari e all'uso dei fertilizzanti organici anche in terreni ricadenti in zone non vulnerabili ai nitrati. Per la corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori, comprensivi dei requisiti minimi, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO - BCAA8 - Percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi, e sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO - CGO3 - Dir. 2009/147/CE del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

SICUREZZA ALIMENTARE - CGO5 - Reg. (CE) n. 178/2002 del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

SICUREZZA ALIMENTARE - CGO6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

PRODOTTI FITOSANITARI - CGO7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

PRODOTTI FITOSANITARI - CGO8 - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

BENESSERE ANIMALE - CGO9 - Dir. 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

BENESSERE ANIMALE - CGO11 - Direttiva 98/58/CE del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Il sottoscritto si impegna a rispettare, in quanto applicabili, i vincoli e gli impegni sopra elencati, il cui rispetto è riferito all'intera superficie aziendale e ai capi allevati, anche se non a premio. Inoltre è consapevole del fatto che qualora in sede di controllo in loco o in corso di accertamenti successivi alla presentazione della domanda venisse riscontrata una difformità rispetto alle dichiarazioni rese, l'azienda non verrà comunque esonerata dall'applicabilità dei relativi vincoli di condizionalità.

Si impegna, inoltre, in caso di adesione alla misura misura 214 del PSR, a rispettare i requisiti aggiuntivi di condizionalità relativi all'uso di prodotti fitosanitari e all'uso dei fertilizzanti organici anche in terreni ricadenti in zone non vulnerabili ai nitrati. Per la corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori, comprensivi dei requisiti minimi, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

QUADRO FIRMA - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016)**AGREA - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016****1. Premessa**

Al sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, AGREA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), con sede in Bologna (Italia), Largo Caduti del Lavoro n. 6, CAP 40122. AGREA, ente pubblico non economico, è Organismo Pagatore riconosciuto sul territorio della Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi nel settore agricolo (Reg. UE 1306/2013, Reg. UE 907/2014, Reg. UE 908/2014, D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20/11/2017, legge Regione Emilia-Romagna n. 21/2001).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, ad AGREA, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 13 in Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna (Italia): telefono 051-527.4970, fax 051-527.4910, e-mail agreaurp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) è stato designato dalla Regione Emilia-Romagna e svolge i suoi compiti anche per AGREA ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30, Bologna.

4. Responsabili del trattamento

AGREA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da AGREA per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- erogazione di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi, benefici economici comunque denominati in materia di agricoltura previsti dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale
- controlli prima e dopo l'erogazione
- attività connesse e conseguenti

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, all'Autorità Giudiziaria e ad organismi ispettivi pubblici. I suoi dati personali possono essere trattati dagli organi ispettivi ed investigativi dell'Unione Europea e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione (art. 113 Reg. UE 1306/2013).

Al sensi degli artt. 12, 14 e 22 del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2007 e nei limiti ivi stabiliti, i suoi dati personali possono essere comunicati all'Unione Europea, alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ad AGEA, agli altri Organismi Pagatori regionali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'INPS, agli enti pubblici o privati nelle cui funzioni istituzionali rientrano i controlli preliminari o successivi all'erogazione nonché in generale alle altre pubbliche amministrazioni qualora tali dati siano necessari per espletare i compiti istituzionali puntualmente previsti da norma di legge o di regolamento.

I suoi dati personali possono essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, in applicazione e nei limiti stabiliti dalla normativa sulla trasparenza (artt. 111, 112 e 113 Reg. UE 1306/2013, capo VI Reg. UE 908/2014, D.Lgs. 33/2013, art. 14 regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2007).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento, al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Se i dati non vengono conferiti AGREA non potrà dare seguito a quanto viene richiesto o comunque comunicato con questo modulo.

ESTREMI DELLA FIRMA

In applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 l'interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento d'identità

Stampato a **BUSSETO**

In data **20/04/2023**

Firma

in fede

COPIA CONTRATTO DI AFFITTO FONDI RUSTICI

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

EX ART. 45 L. 203/82

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti signori:

-RUBINI GIAN LUIGI, nato a Cremona (CR) il 09/11/1956, residente in Castelvetro Piacentino (PC) Via Roma n° 27, Codice Fiscale RBNGLG56S09D150C, parte proprietaria;

E

-TANZI TOLENTI BRUNO, nato a Busseto (PR) il 30/06/1939 residente a Busseto (PR) Via ConsolatICO Inferiore n° 12, Codice Fiscale TNZBRN39H30B293B, in qualità di rappresentante legale della **“SOCIETA’ AGRICOLA COLOMBAROLA DI TANZI TOLENTI S.S.”**, con sede in Busseto (PR) Via ConsolatICO Inferiore n° 12, Codice Fiscale, Partita Iva e n° iscrizione alla Camera di Commercio di Parma 00286630348, parte affittuaria;

assistiti dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni di Categoria ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della legge 203/82;

PREMESSO:

- che le parti hanno raggiunto un accordo alla cui costituzione e formazione hanno attivamente partecipato le sottoscritte Organizzazioni Professionali per l’instaurazione di un rapporto di affitto sul fondo di seguito meglio identificato;
- che la parte proprietaria concedente, unitamente ai terreni agricoli, intende trasferire alla parte affittuaria i titoli di pagamento di cui al Reg. UE n. 2021/2115, già assegnati;
- la parte affittuaria dichiara di possedere la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell’art.4 del DM 23 Dicembre 2022 n. 660087 del MASAF e dell’art. 24 Reg. UE N° 2021/2115, e di impegnarsi a mantenerla per tutta la durata del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

il signor Rubini Gian Luigi con la presente dà e concede in affitto alla Società Agricola Colombarola di Tanzi Tolenti s.s., che a tale titolo accetta, il terreno sito nel Comune di

Polesine Zibello sezione A - Polesine e censito al Catasto Terreni al Foglio 15 Mappali 38-51-52 (parte per Ha. 9.62.50) per una superficie complessiva di Ha. 23.91.80 pari a biolche parmigiane 78 circa ed aventi un Reddito Dominicale di € 2.558,25 ed un Reddito Agrario di € 2.532,29, con annessi Fabbricati rustici censiti al Catasto Fabbricati Foglio 15 Mappale 151 sub 1 Cat. D/10 rendita € 2.180,00. I suddetti terreni sono ben conosciuti dalle parti le quali rinunciano a definire una più dettagliata descrizione.

L'affittanza viene stipulata dai contraenti sotto l'osservanza dei patti sottoelencati e che fanno parte essenziale ed integrante del contratto, in modo che mancando il conduttore all'osservanza anche di uno solo di essi, la parte proprietaria potrà ritenere sciolto il presente contratto, con facoltà di rivalsa anche sui prodotti del fondo per quanto eventualmente gli fosse dovuto.

1. **DURATA** - Viene consensualmente convenuta una durata di anni **1 (uno)** a far tempo dal **1° Gennaio 2024** e con scadenza al **31 Dicembre 2024**, data questa in cui il presente contratto si intende risolto di fatto e di diritto, senza bisogno di ulteriore disdetta, intendendosi questa già data, oggi per allora ed il conduttore dichiara sin da oggi che non intende rinnovare il contratto di affitto alla sua scadenza, come previsto dall'art. 4 bis comma 2 D.L. N° 228 del 18/05/2001.

2. **CANONE** - Il canone annuo d'affitto è convenuto dalle parti in complessivi **Euro 17.160,00 (diciasettemilacentosessanta/00)** comprensivi dei titoli PAC, da pagarsi in due rate scadenti il 31 Maggio ed il 30 Novembre 2024.

3. **TITOLI o DIRITTI PAC** – Il concedente signor Rubini Gian Luigi unitamente ai terreni, con il presente atto trasferisce, in via temporanea, alla Società Agricola Colombarola di Tanzi Tolenti s.s., che accetta, i titoli all'aiuto da lui maturati, fissati e comunicati dall'AGEA.

I titoli che con il presente atto vengono trasferiti all'affittuario sono così ripartiti:

- n. 23 titoli ordinari con numero progressivo da n° 000009148265 a n° 000009148287,
- n. 1 titolo ordinario con numero progressivo da n° 000011500282 a n° 000011500282,

per un totale complessivo di € 2.979,23, valore di riferimento da utilizzare ai fini della registrazione.

Le parti si danno atto che i diritti all'aiuto trasferiti sono equivalenti agli ettari ammissibili concessi in affitto.

Inoltre, le parti si danno reciprocamente atto che il valore attuale di ciascuno dei titoli possono subire, per effetto del meccanismo di convergenza interna, ulteriori modificazioni a seguito dell'applicazione della normativa comunitaria di cui all'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nonché dell'art. 10 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del MASAF e della circolare AGEA n. 20232 del 17 marzo 2022").

In ragione di quanto sopra, le parti dichiarano che il canone previsto nel presente contratto, comprensivo dell'affitto dei titoli trasferiti in via temporanea alla parte affittuaria, deve ritenersi applicabile per tutta la durata del presente contratto. La parte affittuaria si fa carico altresì di effettuare, per tutta la durata di vigenza del presente contratto, tutti gli adempimenti anche amministrativi necessari per conservare, ai sensi della legislazione nazionale e comunitaria, la titolarità dei diritti all'aiuto in capo alla parte proprietaria concedente.

La parte affittuaria si obbliga ad utilizzare i titoli trasferiti nella loro totalità per tutta la durata dell'affitto. Tale impegno costituisce condizione determinante per la conclusione del presente contratto, per cui si conviene che il mancato utilizzo di tutti o di parte dei titoli per una annualità comporta la risoluzione immediata del presente contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

La parte proprietaria concedente dichiara che i titoli ceduti in affitto non sono oggetto di alcuna procedura esecutiva per pignoramento, né sono stati offerti in pegno come garanzia di debiti.

Alla cessazione dell'affitto, per scadenza naturale ovvero per altra causa, la parte proprietaria concedente rientrerà nella piena disponibilità dei terreni e dei titoli all'aiuto trasferiti temporaneamente con il presente atto alla parte affittuaria, accettando sin da ora che in ragione della prossima Riforma il loro valore potrà essere diverso da quello risultante alla data di stipula del presente atto.

4. CONSEGNA - Il terreno oggetto del presente atto viene dato ed accettato nello stato in cui si trova e pertanto verrà riconsegnato nello stato in cui si verrà a trovare.

5. **OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO E DELL'AFFITTUARIO** - L'affittuario, ha l'obbligo della buona conduzione dei terreni oggetto del presente atto, secondo le migliori tecniche agrarie in uso nella zona, atte a migliorare lo stato dei terreni senza mutarne l'uso e la destinazione attuale. Particolare cura dovrà essere prestata dall'affittuario per la manutenzione delle strade poderali, dei fossi e degli scoli.

6. **SUBAFFITTO** - E' fatto divieto di subaffitto sia parziale che totale del terreno oggetto della presente, così pure di cessione del presente contratto.

7. **VARIE** - Saranno a carico delle parti tutte le imposte, tasse e contributi ad esse spettanti per legge o per consuetudine, precisando che l'imposta di registro del presente atto grava sulle parti in egual misura

8. Le parti convengono che ogni miglioria, addizione e/o trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente autorizzata dalla proprietà in forma scritta e dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82. Ogni miglioramento ai terreni, agli impianti ecc. non preceduto da accordi scritti tra le parti, rimarrà al termine della locazione a beneficio della proprietà senza dar luogo indennizzi, rimborsi e/o quant'altro.


9. Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura le parti fanno riferimento alle norme in vigore ed agli usi e consuetudini in atto nella Provincia di Parma.

10. Il presente contratto è stato voluto e raggiunto dalle parti attraverso la partecipazione e l'assistenza delle rispettive Organizzazioni di Categoria che, ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82, pure lo sottoscrivono per convalida.

Letto, confermato, sottoscritto.

Busseto, li 15/01/2024

Le parti


(Rubini Gian Luigi)


(Tanzi Tolenti Bruno)

Le Organizzazioni di Categoria

 **Confagricoltura**
Parma
SINDACATO PROVINCIALE
DELL'IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE

**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di FIDENZA

Codice Identificativo del contratto TGM24T0003620000F

In data 15/02/2024 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 24021515182963077 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da RBNGLG56S09D150C e trasmessa da
BELFORTI MASSIMILIANO

Il contratto e' stato registrato il 15/02/2024 al n. 000362-serie 3T
e codice identificativo TGM24T0003620000F.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)

Identificativo assegnato dal richiedente : RUBINSOCAGRCOLOMBA
Durata dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Data di stipula 15/01/2024
Importo del canone 14.180,77 n.pagine 4 n.copie 1
Tipologia: Affitto fondo rustico
E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N. CODICE FISCALE	RUOLO	N. CODICE FISCALE	RUOLO
001 RBNGLG56S09D150C	A	001 00286630348	B
(A) locatore / (B) conduttore			

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE / TOTALE: 237,83 (importi in euro)

Tipo di pagamento: intera durata

Imposta di registro	200,00	Imposta di bollo	16,00
Sanzioni registro	20,00	Sanzioni bollo	1,60
Interessi	0,23		

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

-N.progr. 001	Categoria cat.	Rendita cat.	0
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto TERRENI			
Ubicato nel comune di POLESINE ZIBELLO			Prov. PR
-N.progr. 002	Categoria cat.	Rendita cat.	0
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto TERRENI			
Ubicato nel comune di POLESINE ZIBELLO			Prov. PR
-N.progr. 003	Categoria cat.	Rendita cat.	0
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto TERRENI			
Ubicato nel comune di POLESINE ZIBELLO			Prov. PR

Li, 15/02/2024